

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione III civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Renata Silva – Presidente

dott. Enrico Della Fina – Consigliere

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

R.G. 147/10
Cron. 108/12
R.E.P. 117/12


SENTENZA

21 GEN. 2012

Nel procedimento civile d'appello n.147/10 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 27.5.2011, promosso da:

O. B. P. A., M. B., D. B., G.
M., L. M., B. P. quale erede di F. S., E.
M. G. e E. O. quali eredi di R. O., A. M.
P. R. C. e L. C. quali eredi di E. C.,
C. E. B., V. B. B. F. e D. F. quali eredi di
F. F., L. B., V. B. e A. B. quali eredi di
G. B., M. S. C. quale erede di R. C., L.
F. P. F. e S. F. quali eredi di G. F., A.
B., M. B., A. C., G. B. D'., C.
D., E. D. quale erede di P. D., G. E.
quale erede di G. E., A. G. e M. L. G. quali eredi
di O. C., D. V. G. M. A. V.
G. e L. G. in qualità di eredi di G. P. G.,
N. L., O. L. e R. M. L. quali eredi di
M. L., A. L., L. M., C. M. quale
erede di A. M., M. R. M. quale erede di L.

M....., M..... A..... e I..... S..... P..... quali eredi di G..... S.....
P....., P..... e D..... S..... quali eredi di G..... S..... F.....
B..... V..... C..... F..... e A..... M..... B..... quali eredi di
I..... B..... A..... B....., M..... B..... F..... B.....
C..... B..... N..... B..... G..... B..... A..... B..... e
T..... G..... quali eredi di M..... B....., N..... B....., E..... G.....
e N..... B..... quali eredi di F..... B....., M..... P..... B..... L..... e
E..... B..... quali eredi di G..... B....., C..... F..... quale erede di
A..... B....., G..... e I..... C..... quali eredi di G..... C.....
G..... C....., R..... C....., C..... C....., P..... C....., N.....
C....., F..... C....., E..... T..... e R..... D..... C.....
quali eredi di F..... D..... C....., R..... D....., I..... G..... e
A..... D..... quali eredi di T..... D....., G..... F....., O.....
G..... G..... e M..... G..... quali eredi di G..... G....., M.....
G....., L..... G..... e A..... P..... quali eredi di A..... G....., L.....
K....., G..... M....., G..... M....., M..... A..... e T..... M..... quali
eredi di M..... G..... M....., A..... M....., M..... I..... P..... e
P..... B..... M..... quali eredi di I..... M....., N..... T..... e M.....
R..... O..... quali eredi di E..... O..... B..... P....., A..... P.....,
B..... R....., F..... S....., R..... S..... quale erede di N..... S.....,
V..... T....., E..... M..... e S..... V..... quali eredi di F..... A.....
V....., L..... Z....., P..... Z..... in proprio e quale erede di P..... Z.....,
E..... A..... P..... e G..... G..... A..... quali eredi di G..... A.....,
G..... A....., C..... A....., F..... A..... D....., R..... R.....
B..... e B..... E..... B..... quali eredi di M..... B....., M..... O.....
I..... D..... e R..... B..... quali eredi di G..... B....., A..... B.....,
L..... C..... S..... e T..... C..... quali eredi di O..... C.....,
G..... C....., L..... C..... N..... C....., G..... B..... C.....



T. S. P. e C. quali eredi di V. C., M.
C., M. C. A. e C. D. quali eredi di G.
D., R. D., C. G. I. e M. D. quali
eredi di T. D., O. D., V. D., A.
F., G. F., J. M. A. E. e P. E. G. quali
eredi di M. G. G. quale erede di S. G.
A. P. e B. M. quali eredi di L. M. P.
M. E. G. e R. M. quali eredi di R. M.,
D. A. R. N. G. P. in proprio e quale tutrice di
R., O. quali eredi di C. O., F. C. R. e C.
R. quali eredi di C. R., G. S., G. T.,
V. T., M. A., E. e R. A. quali eredi di C.
A., D. B. A., E. Z. quale erede di P.
B., G. B. quale erede di R. B., M. B. quale
erede di E. B., F. quale erede di D. C., E.,
C., M. B. M. S. D. quali eredi di
G. D., L. e E. D. quali eredi di F. D.
V. C. D. quale erede di N. D., A. G. e S.
D. quali eredi di V. D., G. B. quale erede di E.,
G., M. S. A. e M. E. G. quali eredi di
S. G., L. S. e P. F. quali eredi di P. G.,
C. e S. L. quali eredi di B. L., G. M.,
N. M., D. M. quale erede di D. M., C. R.
quale erede di M., E. B. quale erede di A. M.,
N. N., T. N., F. P., A. R. e I.
C. quali eredi di L. R., C. S., F. M. e C.
T. quali eredi di F. T., C., A. e G.
T. A. M. R. M. e M. A. quali eredi di



20
+
FALDAVI

F. [redacted] A. [redacted] T. [redacted], tutti rappresentati e difesi dall'avv. L. P. [redacted] del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, corso [redacted] [redacted] sono elettivamente domiciliati, come da deleghe a margine dell'atto di citazione e degli atti di interventi in causa nel giudizio di primo grado.

-appellanti-

nei confronti di

Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore in Italia, rappresentata e difesa dagli avv. A. [redacted] A. [redacted] e A. [redacted] D. [redacted] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv.

3) B. [redacted] M. [redacted] A. [redacted] in Torino, via [redacted], come da delega in calce alla comparsa di costituzione in appello, in data 14.6.2010,

-appellata, appellante in via incidentale-

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata difesa dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliata in corso Stati Uniti n.45,

-appellata-

// OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in persona del legale rappresentante in Italia,

-appellata contumace-

// D. [redacted] AG, in persona del legale rappresentante,

-appellata contumace-

// Fondazione [redacted] [redacted] e [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore.

-appellata contumace-

// oggetto: risarcimento danni


Conclusioni delle parti costituite:

L'avv. L. P. [redacted] per gli appellanti ha così concluso: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in

parziale riforma della impugnata sentenza n.7137/09 ed in accoglimento del presente appello ai sensi dell'art.332 c.p.c.: dichiarare tenuta e condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, al risarcimento dei danni tutti in favore degli appellanti, ivi compresi quelli non patrimoniali, biologici, psichici, morali ed esistenziali, derivanti dalla deportazione e dal lavoro coatto in campi di sterminio nazisti KZ finalizzati alla eliminazione di massa degli internati, nonché di quelli derivanti dalla deportazione e dal lavoro coatto in altri lager nazisti. il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, trattandosi di crimini contro l'umanità, in una misura non inferiore a € 1.000.000,00 in favore di ciascun avente diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.

L'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha così concluso: “Dato atto che gli appellanti non propongono domanda alcuna nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermarsi le statuizioni rese, nei suoi riguardi, nella impugnata sentenza, dal Tribunale di Torino. Dichiararsi inammissibile ed irrituale o, in subordine, respingersi la domanda di manleva proposta nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla Repubblica Federale di Germania. Spese come per legge”.

Gli avv. A. [REDACTED] e A. D. [REDACTED] per la Repubblica Federale di Germania hanno così concluso:



La Repubblica Federale di Germania, come sopra rappresentata e difesa, così conclude:

“In ogni caso voglia l’ill.ma Corte di Appello adita respingere il gravame proposto dagli appellanti tutti per i motivi esposti in atto. e, **in accoglimento dell’appello incidentale sopra proposto**, richiamando i motivi sopra esposti, accogliere le conclusioni già proposte nella precedente fase del giudizio e quindi, differenziando le proprie conclusioni tra attori principali ed intervenuti:

Relativamente all’atto di citazione degli attori principali, nonché in relazione al terzo convenuto, Repubblica italiana, nonché in relazione all’atto di intervento del sig. B [REDACTED]

C [REDACTED] E [REDACTED]

“Voglia l’ill.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*:

In TESI, accertata la vigenza nel diritto internazionale pubblico del c.d. principio dell’immunità ristretta, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito nei confronti della RFT;

In IPOTESI ai sensi del combinato disposto dell’art. 77. 4°, del Trattato di Pace del 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947. n. 1430, e dell’art. 2 dell’accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda attrice ovvero la sua improcedibilità e/o inammissibilità, con ogni consequenziale pronuncia.

5 bis

Nella denegata ipotesi in cui l'ill.ma Corte non ritenesse assorbente le eccezioni sopra esposte, senza che ciò possa essere ritenuta accettazione, nemmeno implicita, del contraddittorio,

voglia l'ill.ma Corte di Appello adita dichiarare la nullità della citazione per la mancanza o l'assoluta incertezza dei requisiti della citazione di cui all'art. 164, IV, cpc, nonché per la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui allo stesso articolo,

Infine, in denegata ulteriore ipotesi ed in caso di accoglimento dell'appello principale, voglia comunque la Corte respingere la domanda degli appellanti tutti perché non provata e/o non motivatamente quantificata.

In ogni caso, sempre nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, si chiede che l'ill.ma Corte adita, accertato il diritto della Repubblica Federale di Germania ad essere manlevata dalla domanda svolta in giudizio, ex art. 2, II, dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, voglia condannare la Repubblica italiana, in persona del suo Presidente del Consiglio, a pagare a favore della Repubblica Federale di Germania, ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse eventualmente condannata a pagare a favore degli attori ed intervenienti.

Per tutte le conclusioni svolte, valga la richiesta di vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Con riferimento agli atti di intervento depositati ante 23.02.2009, voglia comunque la Corte respingere il gravame proposto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione, e, anche in accoglimento dello spiegato appello incidentale:

In ogni caso dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in base al principio c.d. dell'immunità ristretta, e comunque, sempre in via preliminare, in tesi, nei confronti

5 Ter 

dei seguenti intervenienti, catturati all'estero, dichiarare la carenza di giurisdizione per l'assenza dei criteri di giurisdizione fissati dalla L. 218/95:

A [redacted] G [redacted] (ex Jugoslavia), B [redacted] I [redacted] (Ex Jugoslavia), B [redacted] M [redacted] (Francia), B [redacted] G [redacted] (Grecia), E [redacted] G [redacted] (Grecia), M [redacted] L [redacted] (ex Jugoslavia), R [redacted] C [redacted] (ex Jugoslavia), S [redacted] G [redacted] (Grecia), B [redacted] A [redacted] (Grecia), A [redacted] G [redacted] (Grecia), C [redacted] G [redacted] (grezia), C [redacted] C [redacted] (Ex Jugoslavia), D [redacted] R [redacted] (albania). D [redacted] G [redacted] B [redacted] (ex Jugoslavia), [redacted] C [redacted] (ex Jugoslavia), D [redacted] O [redacted] (Francia), D [redacted] C [redacted] (ex Jugoslavia), D [redacted] V [redacted] (Grecia), F [redacted] G [redacted] (ex Jugoslavia), L [redacted] A [redacted] (ex Jugoslavia), M [redacted] L [redacted] (Francia). P [redacted] B [redacted] (ex Jugoslavia).

Voglia l'ill.ma Corte di Appello, in ipotesi, dichiarare, per i motivi dedotti in atto di comparsa di appello, l'inammissibilità e/o la tardività di tutti gli atti di intervento autonomo effettuati avanti al Tribunale di Torino nella presente causa, perché carenti dei requisiti previsti dall'art. 105 c.p.c. e comunque tardivi ed effettuati fuori dal termine previsto dall'art. 167, 2°, c.p.c.. con ogni consequenziale pronuncia. Detti atti dovrebbero riferirsi ai seguenti soggetti, ovvero ai loro eredi, (salvo se altri), elencati con il numero progressivo contenuto nei rispettivi atti di intervento, in ogni caso tutte le conclusioni svolte devono intendersi riferite anche ad eventuali intervenienti non menzionati:

- 1) Il Signor A [redacted] G [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], ed ivi residente in Via [redacted];
- 2) Il Signor A [redacted] M [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], ed ivi residente in Via [redacted];
- 3) Il Signor A [redacted] C [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], ed ivi residente in Via [redacted];

S. quater
M

- 4) Il Signor A. [redacted] D. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] Via [redacted];
- 5) Il Signor B. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];
- 6) Il Signor B. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Piazza [redacted];
- 7) Il Signor B. [redacted] N. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] Via [redacted];
- 8) Il Signor B. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] l' [redacted] e residente in [redacted] Via [redacted];
- 9) Il Signor B. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] l' [redacted] e residente in [redacted] Via [redacted];
- 10) Il Signor C. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];
- 11) Il Signor C. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];
- 12) Il Signor C. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nato a S. [redacted] di C. [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];
- 13) Il Signor C. [redacted] C. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];
- 14) Il Signor C. [redacted] P. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];
- 15) Il Signor C. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted];
- 16) Il Signor C. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];
- 17) Il Signor D. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];
- 18) Il Signor D. [redacted] G. [redacted] B. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted];

Squinquies
[Signature]

19) Il Signor ██████ C█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, ed ivi residente in Via ██████;

20) Il Signor D█████ O█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Via ██████;

21) Il Signor D█████ C█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, località ██████ - ██████;

22) Il Signor D█████ R█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, V.le ██████;

23) Il Signor D█████ V█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Contr. ██████;

24) Il Signor F█████ G█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Via ██████;

25) Il Signor F█████ G█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Via ██████;

26) Il Signor G█████ O█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Frazione ██████ - ██████;

27) Il Signor G█████ M█████ (CF: ██████), nato a ██████ l'█████ ed ivi residente in Via ██████;

28) Il signor G█████ G█████ (CF: ██████), nato a ██████ (C il ██████, residente in ██████), Via ██████;

29) La Signora K█████ L█████ (CF: ██████), nata a ██████ - ██████ il ██████ e residente in ██████, Via ██████;

30) Il Signor L█████ A█████ (CF: ██████) nato a ██████ il ██████, residente in ██████, Via ██████;

31) Il Signor M█████ G█████ (CF: ██████), nato a ██████ l'█████, residente in ██████, ██████;

32) Il Signor M█████ N█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████ e residente in ██████, Via ██████;

33) Il Signor M█████ A█████ (CF: ██████), nato a ██████ del ██████ il ██████, residente a ██████, Via ██████;

34) Il Signor M█████ L█████ (CF: ██████), nato a ██████ il ██████, residente in Torino, Via ██████;

Saxles
JM

35) Il Signor N. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted];

36) Il Signor N. [redacted] T. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];

37) Il Signor P. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], Via [redacted];

38) Il Signor P. [redacted] B. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], Via [redacted];

39) Il Signor P. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted];

40) Il Signor S. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] in [redacted], Loc. [redacted] Via [redacted];

41) L'Avv. S. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];

42) Il Signor S. [redacted] C. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], C.so [redacted];

43) Il Signor T. [redacted] V. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], Via [redacted];

44) Il Signor T. [redacted] V. [redacted] (CF: [redacted]), nato ad [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];

45) Il Signor Z. [redacted] L. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted];

46) La Signora Z. [redacted] P. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] Via il [redacted], in proprio ed in qualità di erede di Z. [redacted] P. [redacted] deceduto a [redacted] l' [redacted];

1) La Signora P. [redacted] E. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], Via [redacted], ed il Signor A. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], in qualità di eredi di A. [redacted] G. [redacted] deceduto in [redacted] il [redacted];

S septier
[Signature]

2) La Signora C. [redacted] V. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted] il Signor B. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted] e la Signora B. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], tutti in qualità di eredi di B. [redacted] I. [redacted] deceduto ad [redacted];

3) La Signora B. [redacted] R. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted] ed il Signor B. [redacted] B. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], in qualità di eredi di B. [redacted] M. [redacted] deceduto ad [redacted] il [redacted];

4) La Signora B. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], la Signora B. [redacted] L. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], e la Signora B. [redacted] V. [redacted] (CF: [redacted]) nata a F. [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], tutte in qualità di eredi di B. [redacted] G. [redacted] deceduto ad [redacted];

5) Il Signor B. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Viale dei [redacted], il Signor B. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] la Signora B. [redacted] C. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] la Signora B. [redacted] N. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] il Signor B. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] il Signor B. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] e la Signora G. [redacted] T. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Viale [redacted] in qualità di eredi di B. [redacted] M. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

6) La Signora Z. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] in qualità di erede di B. [redacted] P. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

7) Il Signor B. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], Via [redacted], in qualità di erede di B. [redacted] R. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

8) La Signora G. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente ad [redacted], Via [redacted] ed il Signor B. [redacted] N. [redacted] (CF: [redacted]), nato ad [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] in qualità di eredi di B. [redacted] F. [redacted] deceduto ad [redacted] il [redacted];

5 octies
DM

9) La Signora P. M. P. (CF:), nata a il
e residente in Via , il Signor B. L. (CF:
), nato a il ed ivi residente in Via , il
Signor B. E. (CF:), nato a il
residente in Via tutti in qualità di eredi di B.
G. deceduto a il :

10) La Signora O. M. (CF:), nata a
il ed ivi residente in Via , la Signora B. I. (CF:
), nata a il ed ivi residente in Via
, la Signora B. D. (CF:), nata a
il , residente in), Strada il
Signor B. R. (CF:), nato a il
ed ivi residente in tutti in qualità di eredi di B. G.
deceduto a il :

11) La Signora F. C. (CF:), nata a
il residente in Via , in qualità di erede di
B. A. deceduto a il :

12) La Signora C. L. (CF:), nata a
il e residente in Via il Signor C. S.
(CF:), nato a il e residente a , Via
la Signora C. T. (CF:) nata a
il e residente in Via in qualità di eredi di
C. O. deceduto a il :

13) La Signora C. M. S. (CF:), nata a il
e residente in Via in qualità di
erede di C. R. deceduto a il :

14) Il Signor B. G. (CF:), nato a il
ed ivi residente in Via la Signora T. C.
(CF:), nata a il e residente in
P. Via il Signor C. S. (CF:),
nato a il e residente in - n.
il Signor C. P. (CF:), nato a
il ed ivi residente in Via G. A. n. la Signora C.
C. (CF:), nata a il ed ivi residente
in s.n.c. in qualità di eredi di C. V. deceduto a il
:

15) Il Signor D. M. (CF:), nato a il
ed ivi residente in Via e la Signora B. M.
(CF:), nata a il e residente in
Corso ed il Signor D. S. (CF:)

5 uolies
DM

nato a [redacted] il [redacted], e residente in [redacted], Via [redacted], in qualità di eredi di D. [redacted] G. [redacted] deceduto a [redacted] l' [redacted];

16) La Signora T. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] l' [redacted], residente in [redacted], Via [redacted], la Signora D. [redacted] C. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]) nata a [redacted] il [redacted], residente in San [redacted], Via [redacted], il Signor D. [redacted] C. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted], residente in [redacted], Via [redacted] tutti in qualità di eredi di D. [redacted] C. [redacted] F. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

17) La Signora D. [redacted] L. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] e il Signor D. [redacted] E. [redacted] (CF: [redacted]), nato a R. [redacted] Mar. il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] n. [redacted] in qualità di eredi di D. [redacted] F. [redacted] deceduto ad [redacted] il [redacted];

18) La Signora G. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted], la Signora D. [redacted] S. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted], Via [redacted], in qualità di eredi di D. [redacted] V. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

19) Il Signor D. [redacted] C. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted], la Signora D. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] l' [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted], la Signora D. [redacted] Iole (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted], Via [redacted], la Signora D. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] in qualità di eredi di D. [redacted] T. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

20) Il Signor D. [redacted] I. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted], la Signora D. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] Corso [redacted] in qualità di eredi di D. [redacted] T. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

21) La Signora E. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted], residente in [redacted] Via [redacted], in qualità di erede di E. [redacted] G. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted];

22) Il Signor F. [redacted] L. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Piazza [redacted] il Signor F. [redacted] S. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] il Signor F. [redacted] P. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in

5 deves
DM

30) Il Signor L. M. (CF:), nato a il
e residente in Piazza il Signor L. O.
(CF:), nato a il e residente a Via
la Signora L. R. M. (CF:), nata a
il e residente in Via se E, in qualità di
eredi di L. N. deceduto a il

31) La Signora L. C. (CF:), nata a il
e ivi residente in Via la Signora L. S.
(CF:), nata a il ed ivi residente in Via
in qualità di eredi di L. E. deceduto a il

32) La Signora M. A. (CF:), nata ad
il residente in Via il Signor M. P. (CF:
, nato ad il residente in Via
ed il Signor M. B. (CF:), nato ad
il residente in Via tutti in qualità
di eredi di M. L. deceduto ad il

33) La Signora M. D. (CF:) nata a il
residente in Via in qualità di erede di
M. D. deceduto a il

34) La Signora R. C. (CF:), nata a il
residente in Via in qualità di erede di M. E.
deceduto a il

35) La Signora M. M. (CF:), nata a il
e residente in Via la Signora M. A.
(CF:), nata a il e residente in Via
la Signora M. T. (CF:), nata a il
e residente in Via in qualità di eredi di
M. M. G. deceduto a il

36) La Signora B. E. (CF:), nata a il
residente in località in
qualità di erede di M. A. deceduto a l'

37) La Signora P. M. I. (CF:), nata a il
residente in Fraz. ed il Signor
P. E. (CF:), nato a il ed ivi
residente in Fraz. in qualità di eredi di M. I. deceduto in
il

38) La Signora M. P. (CF:), nata a il
e residente in Via la Signora M.
M. (CF:), nata a il e residente in

5 duodecies
M

[redacted], Via [redacted] la Signora M. [redacted] E. [redacted]
(CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted]
[redacted]. Via [redacted] il Signor M. [redacted] (li. [redacted] (CF: [redacted])
nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted]. Via [redacted], il
Signor M. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e
residente in [redacted]. Via [redacted] in qualità di eredi di M. [redacted] R. [redacted]
deceduto a [redacted] il [redacted].

39) Il Signor M. [redacted] C. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] in
[redacted] e residente in [redacted] Via [redacted] in
qualità di erede di M. [redacted] A. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted]

40) La Signora M. [redacted] M. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted]
[redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] in qualità di erede di
M. [redacted] L. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted].

41) Il Signor O. [redacted] D. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] in
[redacted] ed ivi residente in Via [redacted] in proprio ed in qualità di tutore di
O. [redacted] A. [redacted] (C.F. [redacted]) nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in
Via [redacted], il Signor O. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted]
[redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted], la Signora O. [redacted] N. [redacted]
(CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via I
[redacted] il Signor O. [redacted] G. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] ed ivi residente in Via [redacted] la Signora O. [redacted] R. [redacted]
(CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] in proprio ed in qualità di tutrice di O. [redacted] R. [redacted]
(CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via I
[redacted], in qualità di eredi di O. [redacted] C. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted].

42) La Signora T. [redacted] M. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] in
[redacted] ed ivi residente in Via [redacted], e la Signora O. [redacted] M. [redacted] R. [redacted] (CF:
[redacted]), nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted]
[redacted] in qualità di eredi di O. [redacted] E. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted].

43) La Signora C. [redacted] F. [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] in
[redacted] residente in [redacted] Via [redacted] il Signor
R. [redacted] R. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] residente in
[redacted] Via [redacted] e la Signora R. [redacted] C. [redacted] (CF:
[redacted]), nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via
[redacted], tutti in qualità di eredi di R. [redacted] C. [redacted] deceduto a [redacted] il [redacted].

44) Il Signor R. [redacted] A. [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] in
[redacted] e residente in [redacted] Via [redacted]
e la Signora [redacted] (CF: [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] in

5 terdecies

██████████ il ██████████ e residente in ██████████, Via ██████████
██████████, in qualità di eredi di R. ██████████ L. ██████████ deceduto a M. ██████████ il ██████████

45) La Signora S. ██████████ P. ██████████ M. ██████████ A. ██████████ (CF: ██████████), nata a ██████████
██████████ il ██████████ e residente in Frazione di ██████████,
Comune di ██████████, Via ██████████, il Signor S. ██████████ P. ██████████
I. ██████████ (CF: ██████████), nato a ██████████ l'██████████ e residente
in Frazione di ██████████, Comune di ██████████, Via ██████████ in
qualità di eredi di S. ██████████ P. ██████████ G. ██████████ deceduto a ██████████ di ██████████ il
██████████;

46) La Signora S. ██████████ P. ██████████ (CF: ██████████), nata a ██████████ il
██████████ ed ivi residente in Via ██████████ e la Signora S. ██████████ D. ██████████
(CF: ██████████), nata a ██████████ il ██████████, residente in ██████████ Via
██████████, in qualità di eredi di S. ██████████ G. ██████████ deceduto a ██████████ il
██████████;

47) La Signora S. ██████████ R. ██████████ (CF: ██████████), nata a ██████████ il ██████████,
residente in ██████████, Via ██████████ in qualità di erede di S. ██████████ N. ██████████
deceduto a ██████████ il ██████████;

48) La Signora M. ██████████ F. ██████████ (CF: ██████████), nata a ██████████ il
██████████ ed ivi residente in Via ██████████ e la Signora T. ██████████ C. ██████████ (CF:
██████████), nata a ██████████ il ██████████, residente in ██████████, Via ██████████
██████████, in qualità di eredi di T. ██████████ F. ██████████ deceduto a ██████████ il
██████████;

49) La Signora V. ██████████ E. ██████████ (CF: ██████████), nata a ██████████ il
██████████, residente in ██████████, Via ██████████, la Signora V. ██████████ M. ██████████
(CF: ██████████), nata a ██████████ il ██████████ residente ██████████, Via
██████████, e la Signora V. ██████████ S. ██████████ (CF: ██████████), nata a
██████████ l'██████████, residente in ██████████, Via ██████████, tutte in qualità di
eredi di V. ██████████ F. ██████████ A. ██████████ deceduto R. ██████████ il ██████████

In ogni caso, sempre in via di appello incidentale:

Voglia dichiarare l'ill.ma Corte di Appello adita, in riforma del *decisum* del primo grado,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, non sussistendo alcuno dei criteri
previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a favore dei Tribunali sotto elencati per i seguenti
soggetti, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla decisione resa dal Giudicante
del primo grado, ed esattamente, per B. ██████████ G. ██████████ (a favore del Tribunale di Cuneo),
B. ██████████ G. ██████████ (a favore del Tribunale di Bolzano), B. ██████████ A. ██████████ (a favore del Tribunale

S equa e leale
M

di Vercelli), G. G. (a favore del Tribunale di Bolzano), G. S. (a favore del Tribunale di Venezia), M. D. (a favore del Tribunale di Pistoia), M. E. (a favore del Tribunale di Napoli), T. F. (a favore del Tribunale di Bolzano), V. F. (a favore del Tribunale di Trieste), B. F. (a favore del Tribunale di Trento), E. A. (a favore del Tribunale di Bolzano). C. E. (a favore del Tribunale di Macerata), D. R. (a favore del Tribunale di Ragusa), F. G. (a favore del Tribunale di Bergamo), G. (a favore del Tribunale di Bolzano), M. G. (a favore del Tribunale di S.Maria Capua a Vetere), M. A. (a favore del Tribunale di Bologna), P. F. (a favore del Tribunale di Caserta), S. I. (a favore del Tribunale di Udine), S. C. (a favore del Tribunale di Novara), T. V. (a favore del Tribunale di Ragusa).

In ogni caso, sempre in via di appello incidentale:

Voglia dichiarare l'ill.ma Corte di Appello adita, in riforma del *decisum* del primo grado, per i soggetti per i quali non è stata indicato il luogo di cattura in atto di intervento (B. P., B. R., B. F., C. O., C. R., C. V., D. G., D. F., D. V., D. T., D. T., F. G., G. G., G. P., G. E., G. A., G. P., G. G., L. M., L. E., M. M., M. A., M. R., M. A., M. L., O. C., O. E., R. L., P. G., A. M., A. C., A. D. F., B. N., B. M., B. A., P. N., C., K. L., M. N., N. T.,

5 quinquedecies
M

S [redacted] GI [redacted], T [redacted] V [redacted] Z [redacted] L [redacted] Z [redacted] P [redacted] Z [redacted] P [redacted]), la nullità della citazione ex art. 164, n° 4, cpc, con ogni consequenziale pronuncia.

NELLA DENEGATA IPOTESI in cui l'ill.mo Tribunale non ritenesse assorbente le eccezioni sopra esposte, senza che ciò possa essere ritenuta accettazione, nemmeno implicita, del contraddittorio,. Sempre in via di accoglimento dello spiegato appello incidentale:

In ogni caso voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164, IV, cpc, per i motivi dedotti in atto di appello.

Infine, IN DENEGATA ED ULTERIORE IPOTESI, voglia il Tribunale respingere la domanda perché non provata e/o non motivatamente quantificata.

IN OGNI CASO, per tutti i soggetti che hanno stipulato accordi con la Fondazione [redacted], dichiararsi che nulla è dovuto.

In relazione agli atti di intervento depositati il 23.02.2009.

Preliminarmente, sempre in via di accoglimento dell'appello incidentale, si chiede dichiararsi la carenza di giurisdizione de Giudice adito per i motivi di cui all'atto di costituzione del presente giudizio. In ogni caso Voglia la Corte dichiarare, per motivi dedotti in comparsa, l'inammissibilità e/o la decadenza c/o la tardività di tutti gli atti di intervento autonomo effettuati avanti al Tribunale di Torino, perché carenti dei requisiti previsti dall'art. 105 c.p.c. e comunque tardivi ed effettuati fuori dal termine previsto dall'art. 167, 2°, c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia. Gli atti dovrebbero riferirsi ai seguenti soggetti, ovvero ai loro eredi, (salvo se altri), elencati con il numero progressivo contenuto nei rispettivi atti di intervento, in ogni caso tutte le conclusioni svolte devono intendersi riferite anche ad eventuali intervenienti non menzionati: 1) A [redacted] E [redacted]. A [redacted]

5 xixioleio
M

R. A. C., B. M. B. E. C. G., C.
I., C. G., S. F., C. D.) C. M.
D. A., D. C., D. G., 6) D. E., D.
P. P., 7) D. C., D. 8) G. A., G. M. L.,
G. O., 9) G. J. M., G. A. E., G. M., 10) T.
C., T. A., T. G., A. A., A. M.
R., A., M., A., M. 1) B. D., 2) Avv. B. A.
3) C. L., 4) C. A., 5) C. F., 6) F. F., 7) M.
G., 8) M. G., 9) R. B., 10) T. G.

Voglia comunque la Corte dichiarare la carenza assoluta di giurisdizione per i soggetti catturati all'estero ex L. 218/95, ovvero l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, non sussistendo alcuno dei criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a favore dei Tribunali sottoelencati per i seguenti soggetti, ed esattamente: il Sig. B. A. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Padova; il sig. C. L.: catturato in Grecia, carenza assoluta di giurisdizione; il Sig. C. A.: catturato in Grecia, carenza assoluta di giurisdizione; C. F.: incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Cuneo; Il Sig. F. A.: catturato a Tirana, carenza assoluta di giurisdizione; il sig. M. G.: incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Napoli; il Sig. M. G. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Reggio Emilia; il Sig. R. B.: incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Udine; il Sig. T. G.: catturato in Grecia, carenza assoluta di giurisdizione;

Il Sig. A. C. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Udine; il Sig. C. G. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Genova; il Sig.

5 settembre 2011
DM

C. D. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Napoli; il Sig. D. G.: rastrellato in Balcania, carenza assoluta di giurisdizione; il Sig. D. P.: rastrellato a Creta, carenza assoluta di giurisdizione; il Sig. D. N.: incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Bolzano; il Sig. G. O.: rastrellato in Grecia, carenza assoluta di giurisdizione; il sig. G. M. rastrellato in Grecia, carenza assoluta di giurisdizione; il Sig. T. F. A. incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Caserta.

NELLA DENEGATA IPOTESI in cui l'ill.mo Tribunale non ritenesse assorbente le eccezioni sopra esposte, senza che ciò possa essere ritenuta accettazione, nemmeno implicita, del contraddittorio:

In ogni caso voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità della citazione, ex art. 164, IV, cpc, per la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163, n° 4, cpc.

Infine, IN DENEGATA ED ULTERIORE IPOTESI, voglia il Tribunale respingere la domanda perché non provata e/o non motivatamente quantificata.


IN OGNI CASO, per tutti i soggetti che hanno stipulato accordi con la Fondazione [redacted], dichiararsi che nulla è dovuto.

Infine, anche in via di accoglimento dello spiegato appello incidentale:

IN OGNI CASO,

in tesi, per tutti gli appellanti, voglia la Corte, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice italiano.

In ipotesi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77. 4°, del Trattato di Pace del 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947. n. 1430, e dell'art. 2 dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961. reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo tedesco del 6.2.1961 "Per gli

5 ottobre 1962


~~28~~

indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti" ratificato con L. n° 404/1963, voglia la Corte dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda attrice ovvero la sua improcedibilità e/o inammissibilità, con ogni consequenziale pronuncia.

In denegata ipotesi si chiede che l'Ill.ma Corte adita, accertato il diritto della Repubblica Federale di Germania ad essere manlevata dalla domanda svolta in giudizio, ex art. 2, II, dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo tedesco del 6.2.1961 "Per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti" ratificato con L. n° 404/1963, voglia condannare la Repubblica italiana, in persona del suo Presidente del Consiglio, a pagare a favore della Repubblica Federale di Germania, ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse eventualmente condannata a pagare a favore degli attori.


Per tutte le conclusioni svolte, valga la richiesta di vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

S. univ. societ
M

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 19/20.10.2009, convenendo in giudizio la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore *pro tempore*, e hanno chiesto la parziale riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha respinto per intervenuta prescrizione le domande risarcitorie proposte, instando invece per l'accoglimento di esse con quantificazione equitativa del dovuto in misura, comunque, non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun avente diritto. L'atto di citazione in appello è stato notificato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, alla OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in persona del legale rappresentante, alla [REDACTED] AG, in persona del legale rappresentante, e alla Fondazione [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante.


O [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED], M [REDACTED] B [REDACTED], D [REDACTED] B [REDACTED], G [REDACTED] M [REDACTED], L [REDACTED] M [REDACTED], B [REDACTED] P [REDACTED] quale erede di F [REDACTED] S [REDACTED], E [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] e E [REDACTED] O [REDACTED] quali eredi di R [REDACTED] O [REDACTED], A [REDACTED] M [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] e L [REDACTED] C [REDACTED] quali eredi di E [REDACTED] C [REDACTED], C [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED], V [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED] e D [REDACTED] F [REDACTED] quali eredi di F [REDACTED] F [REDACTED] avevano adito il Tribunale di Torino chiedendo il risarcimento sia dei danni patrimoniali subiti per la deportazione in Germania e il "sistematico ed ininterrotto sfruttamento coatto dei cd 'schiavi di Hitler' (per ben oltre 13 ore al giorno), al di fuori di qualsivoglia rapporto contrattuale e senza una causa giustificata da norme internazionali ..", sia dei danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale inteso "come gravissima ed irreversibile lesione della personalità di persone costrette a subire atroci sofferenze in un campo riconosciuto giuridicamente KZ e pertanto di sterminio. Invero, il non essere in grado di resistere al durissimo lavoro presso la fabbrica significava la morte". Gli



attori avevano convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania, che era successa allo stato nazista, la ██████████ AG, che aveva fruito del lavoro dei deportati, arricchendosi ingiustificatamente, nonché la ████████ e la Fondazione ██████████ nei confronti delle quali avevano svolto autonome domande di natura contrattuale. La Repubblica Federale di Germania si era costituita e aveva sollevato diverse eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare, contestando in particolare la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano, chiedendo comunque nel merito il rigetto delle domande e chiamando in causa, per la manleva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. In corso di causa erano intervenuti parte degli odierni appellanti, proponendo domande analoghe a quelle degli attori, fondate su presupposti di fatto simili. La questione sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano era stata subito sottoposta alla Corte di Cassazione, che si era pronunciata in senso positivo in sede di regolamento di giurisdizione, quanto alle domande risarcitorie proposte contro la Repubblica Federale di Germania, e in senso negativo, quanto alla domanda di indennizzo ex art.2041 c.c. nei confronti di ██████████ AG. Riassunto il processo, erano intervenuti anche i rimanenti odierni appellanti, proponendo ancora domande analoghe, per *petitum* e per *causa petendi*, a quelle già *sub iudice*. All'esito dell'istruttoria, documentale, il Tribunale di Torino si era adeguato alla pronuncia sulla giurisdizione della Suprema Corte e aveva respinto tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dalla Germania, disattendendo nel merito anche le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti per intervenuta prescrizione. Per i profili che ancora rilevano in questa secondo grado di giudizio, i motivi sui quali il primo Giudice aveva fondato la sua decisione sono i seguenti: -la questione sulla sussistenza della giurisdizione italiana per conoscere della controversia è stata definitivamente risolta, con riferimento alle posizioni degli attori e dei primi intervenuti, dalla Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione, e non se



ne può più discutere in questo processo. In base alla pronuncia della Corte vi è giurisdizione italiana nei confronti della Germania in relazione alle domande di risarcimento dei danni causati dalla deportazione e dall'assoggettamento al lavoro forzato; -la giurisdizione del Giudice italiano vi è anche per le domande risarcitorie dei soggetti, intervenuti dopo la pronuncia preventiva sulla giurisdizione, catturati in Italia. non espressamente esaminate dalla Suprema Corte ma del tutto analoghe a quelle degli attori; anche per le loro posizioni vale l'affermazione che "il principio di diritto internazionale consuetudinario della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal medesimo compiuti "iure imperii" non può prevalere sulla norma di rango più elevato ... rappresentata dal principio fondamentale ("jus cogens") del rispetto dei diritti inviolabili della persona, con la conseguenza che di fronte ad atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità" deve ritenersi radicata la giurisdizione civile contro lo Stato straniero. Il principio di portata generale per cui i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della convivenza tra i popoli". infatti. dev'essere ormai considerato un principio dell'ordinamento internazionale"; - la giurisdizione del Giudice italiano sussiste pure per le domande risarcitorie dei soggetti, intervenuti dopo la pronuncia preventiva sulla giurisdizione. non catturati in Italia: secondo la Suprema Corte il principio di universalità della giurisdizione vale anche per i processi civili che traggono origine dai crimini internazionali, pur non commessi in Italia; l'interpretazione nomofilattica della fattispecie, enucleabile dalle diverse pronunce della Suprema Corte. tutte nel senso indicato, deve essere utilizzata dal Giudice di merito nella propria pronuncia; -sussiste la competenza del Tribunale di Torino a conoscere delle posizioni di tutti i terzi intervenuti. perché l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in modo incompleto. in base al solo criterio del *locus commissi delicti*, e non anche a quello del luogo in cui l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio dovrebbe essere eseguita; gli atti di



intervento dei terzi non sono affetti da nullità, ex art.164 c.p.c.; -l'indagine della Suprema Corte sulla giurisdizione viene condotta alla luce del cosiddetto *petitum* sostanziale, secondo il quale la giurisdizione si determina con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti, in relazione al bene che l'attore pretende e al titolo in forza del quale la pretesa è formulata; dalla pronuncia sulla giurisdizione discende di conseguenza un doppio vincolo per il Giudice di merito, in relazione alla giurisdizione e in relazione alla qualificazione giuridica della domanda di cui la Corte ha conosciuto al fine di decidere la questione di giurisdizione; la giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania è stata affermata con riguardo al crimine contro l'umanità di "deportazione e assoggettamento dei deportati al lavoro forzato": -le eccezioni sollevate dalla RFG riguardanti la rinuncia dell'Italia e dei suoi cittadini a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania in base al Trattato di Pace del 1947 e alla Convenzione di Bonn del 1961 riguardano il merito, ma non incidono sulla procedibilità delle domande; sia il trattato che la Convenzione si riferiscono esclusivamente ai risarcimenti per danni al patrimonio e non coprono gli illeciti extracontrattuali aventi titolo in crimini contro l'umanità; -i diritti risarcitori azionati sono prescritti: i fatti costitutivi del diritto azionato che radicano la giurisdizione sono vincolanti per il giudice di merito e sono, nel caso di specie, la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato; è tardiva l'allegazione, solo all'udienza del 14.1.2009, secondo cui le sevizie nel campo di sterminio KZ subite dai ricorrenti "sono passibili di pena dell'ergastolo in quanto frammenti esecutivi del medesimo disegno criminoso avente ad oggetto l'omicidio plurimo ovvero lo sterminio con relative aggravanti ex art.577 c.p."; in forza del principio di tassatività il legislatore deve procedere ad una precisa determinazione della fattispecie legale incriminatrice, come è desumibile dall'art.25 Cost.; la deportazione e l'assoggettamento al lavoro forzato in condizioni di schiavitù non sono di per sé reati contemplati dal



codice penale o dal codice penale militare di guerra; dette condotte possono essere ricomprese nelle fattispecie di cui all'art.600 c.p. (riduzione in schiavitù) o 601 c.p. (tratta degli schiavi), comunque prescrivibili, al massimo, in vent'anni; qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, ex art.2947 co 3 c.c.; nel caso di specie l'azione risarcitoria civile si prescriverebbe in 5 anni, e quindi si applica il disposto dell'art.2947 c.c.; il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal rientro in Italia dei deportati, avvenuto nel 1945, ed era ampiamente compiuto alla data di introduzione delle domande risarcitorie; la legge tedesca di istituzione della Fondazione ██████████ ██████████, del 2000, non integra rinuncia alla prescrizione per i fatti di cui si discute, poiché non contiene alcuna rinuncia espressa e non dimostra in modo inequivoco una tale volontà dello Stato convenuto; -le domande non possono essere accolte in forza dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità per il diritto internazionale derivante dai trattati, perché la convenzione ONU del '68, entrata in vigore in data 11.11.1970, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità, non è mai stata ratificata dall'Italia e dai paesi di common law, né dagli Stati dell'Europa occidentale, perché la Convenzione Europea del 1974 sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e di guerra è entrata in vigore solo nel 2003 e non è mai stata sottoscritta né ratificata dall'Italia -detta convenzione peraltro esclude espressamente, all'art.2 co 2, l'imprescrittibilità per i crimini ormai estinti prima della sua entrata in vigore-, perché i trattati e gli accordi precedenti non avevano previsto alcunché sulla prescrizione, e perché la legge n.10/45 del Consiglio di Controllo Alleato per la Germania, che dettava le norme per i processi ai criminali di guerra che si sarebbero svolti davanti ai tribunali nazionali o internazionali siti in Germania, escludeva espressamente il periodo nazista dal computo del tempo rilevante ai fini della prescrizione, che quindi sussisteva; -nel 1945 quindi i crimini di guerra



non erano considerati imprescrittibili, e una parte di essi ben poteva rientrare, all'epoca, tra i crimini contro l'umanità; solo nella seconda metà degli anni '60 del novecento si affacciò nella dottrina internazionalistica la teoria dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali, e ciò dimostra anche come una norma consuetudinaria riguardante l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità non esistesse ancora nel 1945; quanto al diritto dei trattati, solo la convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale, sottoscritta a Roma il 17.7.1998 e entrata in vigore il 1.7.2002 dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, specificando però espressamente l'assenza di qualsivoglia effetto retroattivo; -tenuto conto dell'art.2 c.p.. espressione di un principio di rango costituzionale, enucleabile dall'art.25 co 2 Cost., non sarebbe legittima. nel nostro ordinamento, la retroattività dell'imprescrittibilità, e non potrebbe trovare ingresso nel nostro ordinamento, attraverso l'art.10 Cost., una norma consuetudinaria internazionale recente che sancisca l'imprescrittibilità dei crimini di cui si discute con effetto retroattivo.

Avvero la sentenza del Tribunale di Torino hanno proposto appello sia gli attori che gli intervenuti in primo grado, dolendosene per i seguenti motivi: -1. si contesta la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli appellanti, "degradando così uno dei più efferati crimini contro l'umanità ad un'ordinaria ipotesi di fatto illecito" -cfr. l'atto di appello a pag.10-; fin dall'atto introduttivo del giudizio era stato espressamente dedotto il fatto illecito complessivo, costitutivo del diritto al risarcimento, individuandolo nella deportazione e nell'internamento nel campo di sterminio nazista KZ di Gaggenau, finalizzato all'annientamento degli uomini tramite un disumano lavoro di schiavitù; per questo, i fatti costitutivi dell'illecito ipotizzato fin dall'inizio non sono mai stati modificati, essendo stati subito prospettati crimini passibili della pena dell'ergastolo, e non sono mai state introdotte nuove domande; nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della




domanda il Giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, e nel caso di specie la pretesa risarcitoria era stata fondata sul fatto complessivamente dedotto della deportazione in un lager nazista finalizzata allo sterminio di massa, perfettamente rientrante nella fattispecie di cui all'art.577 c.p.; è accertato, attraverso le produzioni documentali effettuate e, in particolare, attraverso le pronunce della Corte dei Conti, che tutti gli appellanti furono deportati in Germania in un campo di sterminio destinato all'eliminazione sistematica dei cd "schiavi di Hitler"; il reato pure ipotizzabile, oltre a quelli individuati dal primo Giudice, è quello di cui all'art.577 c.p. -o all'art.185 co 2 del c.p.m.g.- vigente all'epoca dei fatti, in forma aggravata, punibile con l'ergastolo e quindi imprescrittibile, mentre ritenere che la sopravvivenza da quegli atroci campi escluda la sussistenza di un crimine complessivamente passibile di ergastolo, quale l'omicidio plurimo aggravato, "equivarrebbe a negare la sussistenza in astratto di detta estrema pena anche in relazione a quanto tristemente subito da Primo Levi nel campo di sterminio nazista KZ di Auschwitz" -cfr. l'atto di appello a pag.15-; è inoltre documentata l'uccisione di tre persone, per le quali agiscono gli eredi, in notori campi di sterminio KZ nazisti con sevizie e crudeltà, e in queste ipotesi trovano sicuramente applicazione il disposto dell'art.577 c.p. e la giurisdizione del Giudice Italiano, e non di quello Tedesco come contraddittoriamente ipotizzato dal primo Giudice; il principio dell'ordinamento internazionale sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra che siano anche crimini contro l'umanità va recepito nel nostro ordinamento attraverso l'art.10 della Costituzione, con eliminazione di eventuali norme contrastanti, e con applicazione anche ai fatti commessi anteriormente alla ratifica degli strumenti che lo contemplano; se è vero che le norme sorte a tutela della libertà e della dignità umana trovano base giustificativa in principi universali e inderogabili, percepiti come tali dall'intera comunità internazionale, la coerenza interna del



sistema esige che alla violazione di quei valori fondamentali segua immancabilmente la reazione repressiva dei componenti di detta comunità e delle stesse vittime che hanno subito la lesione, senza limiti di tempo; -2. nel merito, devono essere richiamate le perizie medico legali in atti e la documentazione prodotta per giustificare la fondatezza di tutte le domande risarcitorie proposte. Per i motivi sinteticamente esposti, tutti gli appellanti hanno radicato la presente fase di giudizio, concludendo come sopra.

Si è ritualmente costituita la Repubblica Federale di Germania, rappresentata dall'Ambasciatore accreditato pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e proponendo appello incidentale con differenziazione delle posizioni degli attori principali e degli intervenuti. Nei confronti degli attori principali la Repubblica appellata ha riproposto: l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, in base al cd principio dell'immunità ristretta o in base al combinato disposto dell'art.77 del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo Italo-Tedesco di Bonn del 1961; la richiesta di declaratoria, comunque, di improcedibilità o inammissibilità delle domande in base al Trattato e all'Accordo richiamati; l'eccezione di nullità della citazione per la mancanza o l'assoluta incertezza dei requisiti della citazione di cui all'art.164 c.p.c. e per la mancata esposizione dei fatti di cui allo stesso articolo; per il caso di accoglimento dell'appello principale, respingere nel merito le domande proposte perché non provate o non motivatamente quantificate; sempre per il caso di accoglimento dell'appello principale, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana alla manleva, in base al Trattato e all'Accordo sopra richiamati. Con riferimento agli atti di intervento antecedenti il 23.2.2009 la Repubblica di Germania ha riproposto: l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, in base al cd principio dell'immunità ristretta e comunque, nei confronti degli intervenienti catturati all'estero, per assenza dei criteri di giurisdizione fissati dalla legge n.218/95; la richiesta di declaratoria di



inammissibilità o tardività di tutti gli interventi autonomi effettuati avanti al Tribunale di Torino, per carenza degli estremi di cui all'art.105 c.p.c. o per decorso del termine previsto dall'art.167 c.p.c.; la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. non sussistendo alcuno dei criteri previsti dagli art.18, 19 e 20 c.p.c., a favore dei Tribunali specificamente indicati per ogni intervenuto appellante; la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex art.164 co 4 c.p.c., per tutti quei soggetti per i quali non è stato indicato il luogo di cattura; la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex art.164 c.p.c. per i motivi dedotti; il rigetto delle domande per infondatezza delle stesse; la declaratoria che nulla è dovuto a tutti quei soggetti che hanno stipulato accordi con la Fondazione ██████████. In relazione agli interventi successivi al 23.2.2009 lo Stato appellato, ribadita l'eccezione di carenza di giurisdizione per il principio della cd immunità ristretta, ha reiterato: la richiesta di declaratoria di inammissibilità o tardività di tutti gli interventi autonomi effettuati avanti al Tribunale di Torino, per carenza degli estremi di cui all'art.105 c.p.c. o per decorso del termine previsto dall'art.167 *–rectius*, art.267, che richiama anche l'art.167- c.p.c.; la declaratoria di carenza assoluta di giurisdizione, ex legge n.218/95, o l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, non sussistendo alcuno dei criteri previsti dagli art.18, 19 e 20 c.p.c., a favore dei Tribunali specificamente indicati per ogni intervenuto appellante; la declaratoria di nullità ex art.164 c.p.c. e per mancata esposizione dei fatti, ex art.163 n.4 c.p.c.; il rigetto delle domande per infondatezza delle stesse; la declaratoria che nulla è dovuto a tutti quei soggetti che hanno stipulato accordi con la Fondazione ██████████. L'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, in base al cd principio dell'immunità ristretta o in base al combinato disposto dell'art.77 del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo Italo-Tedesco di Bonn del 1961. la richiesta di declaratoria, comunque, di improcedibilità o inammissibilità delle domande in base al Trattato e all'Accordo



richiamati, e comunque la domanda di manleva nei confronti della Repubblica Italiana, rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state comunque riproposte "in ogni caso" nei confronti di tutti gli appellanti. Per giustificare l'infondatezza dell'appello principale proposto la Repubblica Federale di Germania ha fatto proprie le argomentazioni del primo Giudice, riproponendo le difese già svolte in primo grado. Per giustificare l'appello incidentale l'appellante ha richiamato tutte le difese e argomentazioni già proposte in primo grado e disattese dal Tribunale di Torino, evidenziando altresì di aver proposto un giudizio contro l'Italia avanti alla Corte Internazionale di Giustizia, avente ad oggetto la stessa questione di giurisdizione oggetto del presente giudizio, del quale appare giustificata quindi la sospensione, perché l'Italia dovrà conformarsi alla decisione della Corte ex art.94 dello Statuto delle Nazioni Unite.


Si è costituita pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, instando per la declaratoria di inammissibilità, comunque per il rigetto, della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, previa conferma della sentenza del Tribunale di Torino, sottoposta ad impugnazione.

Le altre parti appellate, non costituite pur se ritualmente citate, sono state dichiarate contumaci.

Precisate le conclusioni definitive come in premessa, all'udienza del 27.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.

Motivi della decisione


Non tutte le questioni decise dal Tribunale di Torino con la sentenza impugnata sono state sottoposte a censura in questa fase processuale, tenuto conto sia del contenuto dell'appello principale, che di quello dell'appello incidentale: in particolare, non vi è più questione sul difetto di giurisdizione del Giudice Italiano

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail extending downwards.

sulle domande inizialmente proposte a carico di OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni-, sul rigetto delle domande proposte dagli attori-intervenuti appellanti a carico della Fondazione [REDACTED] e a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sull'inammissibilità della domanda di indennizzo ex art.2041 c.c. nei confronti della Repubblica Federale di Germania (quanto all'analogha domanda proposta nei confronti di [REDACTED] AG, già la Corte d Cassazione aveva ritenuto il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano) e sull'applicabilità alla controversia *sub judice* della legge italiana.

Si deve pure rilevare che l'appello incidentale proposto dalla Repubblica Federale di Germania non è condizionato o subordinato all'accoglimento dell'impugnazione principale proposta dagli appellanti, e che i profili di doglianza con esso evidenziati devono pertanto essere esaminati secondo l'ordine logico determinato dall'assorbimento nella questione trattata prima, se accolta, di quelle a seguire.

Sono quindi ancora controverse: le questioni inerenti la nullità dell'atto di citazione in giudizio e degli atti di intervento, con riguardo al disposto dell'art.164 co 4 c.p.c. in relazione al disposto dell'art.163 n.4 c.p.c.; l'ammissibilità, ex art.105 e 267 c.p.c., degli interventi susseguiti nel corso del giudizio di primo grado; la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana per la domanda risarcitoria proposta contro la Repubblica Federale di Germania, sia in relazione al principio dell'immunità ristretta per gli Stati esteri, sia in relazione al Trattato di Pace del 1947 e all'Accordo Italo Tedesco di Bonn del 1961, sia in relazione al luogo di commissione dell'illecito ipotizzato, quanto agli appellanti catturati fuori dal territorio italiano; la questione della competenza territoriale del Tribunale di Torino per la valutazione delle domande proposte dagli attori e dagli intervenuti; nel merito, l'inammissibilità o improponibilità delle domande in base agli accordi di cui al Trattato di Pace del 1947 e/o




all'Accordo di Bonn del 1961 ove questi si ritengano non rilevanti sotto il profilo della giurisdizione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione accolta invece dal Tribunale di Torino e, ove sia accolta l'impostazione degli appellanti al riguardo, la fondatezza delle domande di risarcimento del danno proposte; sempre nel merito, in ipotesi di accoglimento di queste, la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla Repubblica Federale di Germania nei confronti della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio.

Prima ancora dell'eccezione di carenza di giurisdizione, riproposta sotto vari profili dallo Stato estero appellato, devono essere esaminate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e degli atti di intervento, per ipotizzata violazione del disposto degli art.164 co 4 e 163 n.4 c.p.c., non essendo state in ipotesi esposte negli atti stessi le ragioni in fatto e in diritto fondanti le domande proposte, e le eccezioni di inammissibilità e/o di intempestività degli interventi in corso di giudizio, fondate dallo Stato appellato sul disposto degli art.105 e 267 c.p.c., perché incidenti potenzialmente sulla corretta costituzione del contraddittorio e sull'identificazione delle parti in causa, e sull'individuazione della materia del contendere al fine del pieno esercizio ad opera dei convenuti del diritto di difesa.

Le eccezioni riproposte sono, come già sottolineato dal primo Giudice, destituite di fondamento.

Quanto al rispetto del disposto dell'art.163 n.4 c.p.c. in relazione al disposto dell'art.164 co 4 c.p.c., sia l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia gli atti di intervento, riportano indicazioni sufficienti per individuare quali siano i fatti su cui si fondano le domande risarcitorie prospettate da ogni appellante, e su quale ragione giuridica esse si reggono. ed è stata altresì prodotta, fin dalla costituzione in giudizio, la documentazione di supporto –legittimamente esplicativa e integrativa del contenuto dell'atto introduttivo- che permette di valutare le singole posizioni con piena possibilità di articolazione del diritto di difesa da parte dello Stato convenuto: gli odierni appellanti, tutti cittadini italiani.



hanno infatti chiesto ognuno il risarcimento dei danni subiti per la deportazione in Germania e l'internamento in campi di sterminio nazista KZ, ove il loro lavoro fisico fu "utilizzato", in condizioni di vera e propria schiavitù, per oltre tredici ore al giorno e in condizioni estreme, tali da determinare la morte di molti internati per la fame e la fatica.

Quanto alla pretesa violazione del disposto dell'art.267 c.p.c., cui è correlata la pretesa violazione del disposto dell'art.105 c.p.c., si deve rilevare che: tutte le domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania prospettano un identico presupposto di fatto –pur in concreto articolato specificamente per ognuno-, e cioè la deportazione in Germania e il lavoro coatto in condizioni di schiavitù presso un campo di sterminio nazista. ipotizzano lo stesso fondamento giuridico e un *petitum* analogo, cioè l'ottenimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da illecito di rilievo penale, oltre che civile, come crimine contro l'umanità, e richiedono la soluzione di identiche questioni di carattere processuale e di merito, in particolare quanto alla sussistenza della giurisdizione italiana, alla rilevanza del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo Italo Tedesco del 1961 e alla valutazione della intervenuta maturazione o meno dell'eccepita prescrizione estintiva; tutti gli interventi appaiono pertanto qualificabili come interventi litisconsortili e vi sono tutti i presupposti giustificanti la trattazione unitaria delle domande proposte con gli atti di intervento e di quelle già introdotte con l'atto di citazione, in piena coerenza con la *ratio* dell'art.105 c.p.c.: ai sensi dell'art.268 c.p.c., l'intervento può avere luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni, e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che appare preferibile ha coordinato questa disposizione con quelle relative al maturare delle preclusioni nel corso della fase di trattazione e di quella istruttoria del giudizio di primo grado, permettendo all'interveniente entro l'udienza di precisazione delle conclusioni di formulare proprie domande "nuove" –rispetto al processo come articolatosi fino al momento



dell'intervento-, senza poter svolgere però, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini da valutare specificamente, attività di deduzione istruttoria in caso di preclusioni in tal senso già maturate.

Si deve pertanto escludere, alla luce delle considerazioni svolte, che vi siano profili di inammissibilità e/o di intempestività degli interventi proposti, tutti rispondenti ai requisiti indicati dall'art.105 c.p.c. e tutti avvenuti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'effettiva fondatezza, anche in relazione al materiale probatorio prodotto ed effettivamente utilizzabile, delle domande articolate dagli intervenuti appellanti riguarda il merito della controversia e deve essere verificata unitamente al fondamento delle domande proposte dagli attori appellanti.

Accertata la legittima partecipazione al giudizio di tutti gli appellanti e la rispondenza al disposto dell'art.163 c.p.c. dell'atto di citazione per il primo grado e degli atti di intervento, cui consegue la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, con possibilità di pieno esercizio del diritto di difesa ad opera dei convenuti, e in particolare della Repubblica Federale di Germania, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano che lo Stato appellato ripropone sotto tutti i profili già esaminati dal primo Giudice.

Con un primo profilo di doglianza la Repubblica Federale di Germania rileva come un'ipotesi di sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano sia in violazione del principio di immunità ristretta di cui godono gli Stati per gli atti posti in essere *jure imperi*, evidenza di aver introdotto avanti alla Corte Internazionale di Giustizia una causa contro la Repubblica Italiana, avente per oggetto la stessa questione di giurisdizione prospettata in questa sede. rileva come la sentenza della Corte sarà vincolante per l'Italia, che vi si dovrà conformare, ai sensi dell'art.94 co 1 della Carta delle Nazioni Unite, e come sarebbe quindi opportuna una sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' with a long vertical stroke extending downwards from the right side.

Internazionale di Giustizia, e insiste infine per la fondatezza dell'eccezione, pur disattesa dalla Corte di Cassazione.

In proposito si osserva quanto segue.

In riferimento alle domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e con gli atti di interventi precedenti la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del regolamento di giurisdizione sollevato ex art.41 c.p.c., non si può prescindere dall'ordinanza della Corte di Cassazione in data 29.5.2008, che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano nei riguardi della Repubblica Federale di Germania –per violazione dello *jus cogens*, ritenuto principio prevalente su quello consuetudinario internazionale dell'immunità ristretta- per le domande risarcitorie dei danni causati dalla deportazione e dall'assoggettamento al lavoro forzato: nell'ambito del presente giudizio la pronuncia del Supremo Collegio è infatti vincolante e comporta l'impossibilità di rimettere in discussione la giurisdizione riconosciuta, con riferimento alle questioni già esaminate e decise con essa.

La proposizione avanti alla Corte Internazionale di Giustizia, da parte della Repubblica Federale di Germania, di una causa contro la Repubblica Italiana avente per oggetto la stessa questione di giurisdizione sopra prospettata, non è idonea ad incidere sulle considerazioni svolte: l'eventuale accoglimento delle richieste dello Stato Tedesco non potrebbe avere incidenza diretta sulle domande proposte prima dell'ordinanza della Corte di Cassazione nel presente giudizio, ma comporterebbe, per l'Italia, l'obbligo di uniformarsi al deciso, tenendo indenne la controparte anche di quanto, in ipotesi, potrebbe essere condannata a pagare agli appellanti in questa sede.


Essendo stata proposta, inoltre, l'azione contro l'Italia sul presupposto di intervenute violazioni del principio di immunità ristretta degli Stati Esteri, essa non avrebbe alcuna incidenza nemmeno per la valutazione eventuale della domanda di manleva proposta in questa sede dalla Repubblica Federale di



Germania, fondata solo sull'interpretazione del contenuto del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo di Bonn del 1961, comportante, secondo lo Stato estero, la rinuncia dell'Italia e dei suoi cittadini a far valere qualsiasi pretesa risarcitoria verso la Germania per fatti successivi al 1.9.1939 fino al 8.5.1945.

La giurisdizione italiana deve essere sicuramente riconosciuta anche per le domande risarcitorie proposte da tutti gli intervenuti in giudizio dopo l'ordinanza della Suprema Corte e dopo la riassunzione del processo di merito, catturati in Italia e deportati nei campi di sterminio tedeschi con sottoposizione a lavoro forzato. La loro posizione è infatti del tutto analoga a quella degli attori originari, in relazione ai quali la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere la giurisdizione italiana, affermando che il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti *jure imperii* non può prevalere sulla norma di rango più elevato, anch'essa vigente nel nostro ordinamento attraverso il disposto dell'art.10 Cost., rappresentata dal principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona, e che, quindi, in presenza di fatti di gravità tale da poterli inquadrare come crimini contro l'umanità, il primo principio enunciato cede al secondo per la sussistenza della giurisdizione civile.

Anche le posizioni degli intervenuti in giudizio, cittadini italiani catturati all'estero e deportati in Germania, devono essere esaminate in questa sede. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che il principio di universalità della giurisdizione, riconosciuto per i crimini internazionali, si estende anche ai processi civili che traggono origine da tali reati, e che sussiste quindi la giurisdizione italiana civile anche se i fatti su cui si fonda la domanda, costituenti pure –oltre che illeciti civili- crimini internazionali, non si siano verificati in Italia –cfr. il tenore complessivo della motivazione di Cass. a SSUU n.5044/2004, che permette di enucleare il principio indicato, ribadito anche in

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

pronunce successive del Supremo Collegio, tra le quali Cass. a SSUU n.4461/2009-.

Appare pienamente condivisibile altresì, al riguardo, quanto sottolineato dal primo Giudice in ordine alla funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione, di orientamento per il Giudice di merito che può discostarsene solo sulla base di consistenti e convincenti argomenti –che non si rinvergono nel caso di specie- a sostegno della diversa impostazione in ipotesi seguita.

La Repubblica Federale di Germania ha contestato la sussistenza della giurisdizione italiana anche in relazione al contenuto del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo di Bonn del 1961: secondo l'appellante incidentale la rinuncia dell'Italia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e contro i cittadini tedeschi per fatti successivi al 1.9.1939, fino al 8.5.1945, fonderebbe un vero e proprio difetto di giurisdizione.

Su questa questione la Corte condivide pienamente quanto affermato dal Supremo Collegio nell'ordinanza n.14201/08, regolativa della giurisdizione in questo procedimento, e cioè che le disposizioni contenute nel Trattato del 1947 e nell'Accordo del 1961 si riferiscono a rapporti di diritto sostanziale e non alla giurisdizione: ciò trova conferma nell'impegno assunto espressamente nell'Accordo del 1961 dalla Repubblica Italiana "di tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale", formulato in modo da riferirsi al merito delle pretese in ipotesi azionate e non all'esclusione della loro proponibilità in giudizio, tantomeno avanti al Giudice italiano, e nel fatto che la stessa Repubblica Federale di Germania abbia istituito una fondazione –con il concorso delle imprese tedesche che si avvalsero del lavoro- anche per assicurare un indennizzo alle vittime –cfr. l'ordinanza richiamata. a pag.10-.

Deve pertanto essere confermata la giurisdizione del Giudice italiano a conoscere di tutte le domande risarcitorie proposte in questo processo, sia dagli attori che




dai soggetti intervenuti in momenti diversi nel suo svolgersi, nei confronti della Repubblica Federale di Germania.

La Repubblica Federale di Germania critica, ancora, il primo Giudice per aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata sia in relazione alle domande proposte dagli attori, sia in relazione a quelle proposte dagli intervenuti. Secondo il Tribunale di Torino l'eccezione non è stata proposta ritualmente, con contestazione specifica dell'individuazione della competenza territoriale effettuata in relazione a tutti i criteri concorrenti utilizzabili per determinarla. Secondo lo Stato Tedesco, quanto agli attori, il Tribunale di Torino non ha tenuto conto che la qualità del convenuto appellato assorbe la necessità di contestare specificamente la sussistenza dei criteri di collegamento di cui agli art.18 e 19 c.p.c. e che per questo la contestazione era stata effettuata solo richiamando l'art.20 c.p.c.; quanto agli intervenuti, il primo Giudice non ha tenuto conto che la contestazione della competenza ha riguardato tutti e tre gli articoli citati; in particolare, l'appellante in via incidentale ribadisce che non sussistono i criteri di collegamento di cui all'art.20 c.p.c. perché, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale, il *locus commissi delicti* è quello della cattura, e il luogo di adempimento dell'obbligazione è, se non coincidente con il luogo di commissione del delitto, quello del domicilio del debitore.

In proposito si osserva quanto segue.

E' pacifico che nel nostro sistema processuale la corretta proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta sia il rispetto del disposto dell'art.38 c.p.c. –che, sia nella formulazione attuale che in quella precedente, applicabile al presente giudizio, indica il termine per la proposizione dell'eccezione e la necessità di individuazione del Giudice ritenuto territorialmente competente-, sia l'esclusione del ricorrere della competenza territoriale del Giudice adito in relazione a tutti i possibili fori, ove ve ne siano diversi alternativamente previsti dalla legge –diversamente, la competenza

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

rimarrebbe radicata in relazione ai criteri di collegamento non contestati-: ciò significa, nel caso in cui siano dedotti in giudizio rapporti obbligatori, che la competenza territoriale deve essere esclusa sia ai sensi degli art.18 e 19 c.p.c., sia ai sensi del'art.20 c.p.c. -che individua due fori, e cioè sia il luogo in cui l'obbligazione è sorta, sia il luogo in cui essa deve essere eseguita-.

Il primo Giudice ha richiamato tutti i criteri di cui agli art.18, 19 e 20 c.p.c., e ha rilevato come l'unico argomento su cui la Repubblica Federale Tedesca ha fondato l'eccezione di incompetenza territoriale sia stato quello di contestazione del *locus commissi delicti*, con la conseguenza che la competenza risulta radicata con riferimento a tutti gli altri profili non espressamente valutati.

Ora, se anche si volesse convenire con l'appellante incidentale sul fatto che per un Stato estero è pacifica l'assenza di collegamento territoriale ex art.18 e 19 c.p.c., altrettanto non si può dire in relazione al luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè uno dei due fori alternativamente individuati dal'art.20 c.p.c. Nulla al riguardo è stato rilevato dalla Repubblica Federale di Germania in sede di proposizione dell'eccezione, nel rispetto dei termini di decadenza imposti a tal fine, né con riferimento alle domande instate dagli attori, né con riferimento alle domande instate dagli intervenuti, e le precisazioni effettuate solo in questa sede sull'individuazione del domicilio del debitore come luogo di adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio sono tardive, e quindi assolutamente irrilevanti ai fini di una valutazione della pretesa insussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Torino a decidere.

Occorre ora valutare se la rinuncia dell'Italia, in suo nome e in nome dei suoi cittadini, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini tedeschi, secondo il Trattato di Pace del 1947 e secondo l'Accordo Italo Tedesco del 1961, comprenda anche i diritti risarcitori azionati in questa sede dagli appellanti.


Il primo Giudice ha precisato che la rinuncia dell'Italia, di cui al Trattato di Pace del 1947, non può essere limitata alle sole domande proposte in giudizio o



pendenti alla data del 8.5.1945, ma deve estendersi a tutte le pretese esistenti a detta data e ricollegabili a fatti successivi al 1.9.1939, e che il Trattato stesso può essere utilizzato a suo favore dalla Germania, che pure non vi prese parte, per i profili che la favoriscono, ma ha ritenuto che le disposizioni in esso dettate siano limitate alle domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra, di sola natura patrimoniale; lo stesso tipo di danni è stato preso in considerazione nell'Accordo del 1961, che definisce tutte le rivendicazioni per diritti o ragioni sorte tra l'1.9.1939 e l'8.5.1945; dalle convenzioni esaminate non sarebbe possibile quindi, secondo il Tribunale di Torino, dedurre alcuna rinuncia ai diritti risarcitori azionati in questa sede, di natura non patrimoniale.

Lo Stato appellante in via incidentale contesta che il Trattato di Pace si riferisca solo ai danni di natura patrimoniale, perché i redattori del suo testo utilizzarono termini idonei a ricomprendere sia i danni contrattuali che quelli extracontrattuali; allo stesso modo, nemmeno l'Accordo di Bonn può essere limitato ai danni patrimoniali sulla base del contenuto della legge di recepimento, che è interna al nostro Stato e che non può riguardare la Germania, e che ha recepito alcuni aspetti dell'altro Accordo intervenuto tra i due Stati sempre nel 1961, avente ad oggetto gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti dalle misure nazionalsocialiste per ragioni di razza; l'onnicomprensività sia del Trattato di Pace che dell'Accordo del 1961 con riferimento sia ai diritti patrimoniali, sia ai diritti non patrimoniali, comporterebbe, secondo l'appellante incidentale, l'improcedibilità delle domande proposte.

E' inutile valutare se le disposizioni del Trattato di Pace siano fruibili anche dalla Germania, che non partecipò alla sua redazione, e se per domande pendenti alla data del 8.5.1945 si debbano intendere tutte le pretese esistenti a tale data o solo quelle pendenti o azionate in giudizio: su questi aspetti, che il primo Giudice ha risolto in modo favorevole per la Repubblica Federale di Germania, non è stato proposto appello principale, e le argomentazioni diffusamente riproposte dallo



Stato appellante in via incidentale sono confermate del deciso e non critiche verso di esso.

Si deve invece verificare se con il Trattato e con l'Accordo richiamati vi sia stata rinuncia dell'Italia, anche per i cittadini italiani, ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti della Germania e dei suoi cittadini per fatti verificatisi fino al 8.5.1945, sul presupposto di una definizione complessiva con detti atti intervenuta di tutte le questioni relative.

Per quanto concerne il Trattato di Pace del 1947, si deve rilevare che la rinuncia dell'Italia, "a suo nome e a nome dei cittadini italiani", a qualsiasi domanda pendente all'8.5.1945 "salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, da diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939", è prevista all'art.77 n.4, dopo la regolamentazione nei precedenti punti n.1, 2 e 3 della situazione dei beni dello Stato italiano e dei suoi cittadini, esistenti in Germania o ivi trasferiti con violenza o costrizione, con obblighi di restituzione e di rimessione in pristino. Proprio la disciplina complessiva dettata dall'art.77 del Trattato dimostra che il contesto cui era riferita la rinuncia dell'Italia era quello riguardante i soli diritti patrimoniali relativi a beni italiani esistenti o trasferiti in Germania, e a debiti per obbligazioni e contratti sorti tra il 2.9.1939 e l'8.5.1945, senza alcuna possibilità di ricomprendere nell'ambito di operatività del Trattato anche i diritti risarcitori per danni da illecito extracontrattuale, aventi titolo in crimini contro l'umanità, verificatisi alla data dell'8.5.1945.

Anche l'Accordo Italo Tedesco del 1961 si riferisce solo a pretese di natura patrimoniale, correlate a diritti sorti tra il 1°9.1939 e l'8.5.1945, perché l'art.2 di esso -contenente la dichiarazione del Governo Italiano dell'intervenuta definizione di tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, verso la Repubblica Tedesca, o persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti o ragioni sorte nel periodo




indicato- deve essere valutato in relazione alle disposizioni della legge applicativa, n.607 del 1964, che ne costituiscono interpretazione autentica e che ne delimitano il campo di applicazione: gli art.1 e 3 della legge n.607/64 elencano “diritti o ragioni” di credito di natura squisitamente patrimoniale –saldi concernenti risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania, depositi presso banche tedesche. crediti documentati non connessi con eventi bellici, titoli di debito pubblico tedesco, ecc.-, che nulla hanno a che vedere con le pretese risarcitorie azionate in questa sede.

Le contestazioni in proposito della Repubblica Federale di Germania, secondo cui con l'utilizzo della legge richiamata si attuerebbe un'interpretazione unilaterale dell'Accordo, in quanto tale inammissibile, non sono condivisibili; ben può essere l'Accordo, intervenuto tra Stati sovrani, interpretato alla luce della sola legge di attuazione –espressione della volontà popolare attraverso il Parlamento- emanata per esso da uno dei “contraenti”, in mancanza, come nel caso di specie, di seri elementi documentali ulteriori, di pari rilievo, che possano concorrere utilmente a detta attività interpretativa -le generiche doglianze in ordine all'unilateralità di un tal modo di procedere sono assolutamente inconferenti-.

Per le considerazioni svolte si deve escludere che in base al Trattato di Pace del 1947 e all'Accordo di Bonn del 1961 lo Stato Italiano, per sé e per i propri cittadini, abbia rinunciato alle pretese risarcitorie oggetto del presente procedimento.

Deve essere valutato, a questo punto, il profilo di doglianza proposto con l'appello principale dagli appellanti, che hanno criticato il deciso del Tribunale di Torino nella parte in cui ha ritenuto prescritti i diritti risarcitori azionati, senza considerare che, contrariamente all'assunto del primo Giudice, erano stati prospettati fin dall'inizio illeciti penalmente sussumibili in fattispecie imprescrittibili in base al diritto penale italiano, e che i crimini contro l'umanità, nel cui ambito comunque gli illeciti prospettati rientrano, sono imprescrittibili.



In proposito si osserva quanto segue.

Gi illeciti civili su cui tutti gli appellanti hanno fondato le loro pretese risarcitorie trovano origine in condotte, prospettate come crimini contro l'umanità.


Per l'ordinamento italiano, e in primo luogo per la nostra Carta Costituzionale, l'illecito penale deve individuare una condotta specifica sottoposta a punizione, già sanzionata prima della commissione del fatto sottoposto a processo -principio di tassatività, desumibile dall'art.25 Cost-; la definizione dei crimini internazionali comprende i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, ed è desumibile *in primis* dallo Statuto di Norimberga, che non connota però condotte di reato specificamente tipizzate in base al principio costituzionale richiamato – ma solo descritte e punite: tra di esse vi è la deportazione ai lavori forzati–.

Perché si possa parlare, nel nostro ordinamento, di crimini di guerra o contro l'umanità effettivamente perseguibili occorre pertanto individuare, in primo luogo, se e quale sia la fattispecie penale violata –in base al diritto penale interno o, in ipotesi di esistenza di un vincolo per l'Italia al perseguimento di condotte illecite, purchè codificate con sufficiente specificazione prima della commissione del fatto, in base al diritto internazionale-, e, quindi, se essa si connoti in modo tale da apparire lesiva anche dei valori universali che trascendono gli interessi particolari di una singola comunità in base al diritto internazionale dei trattati (scritto), tanto da integrare ipotesi di crimini internazionali.

Gli appellanti –sia attori che intervenuti nel processo di primo grado- hanno tutti agito in giudizio per ottenere il risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in relazione a fatti costituiti da deportazione e sottoposizione a lavori forzati in Germania, in condizioni sostanziali di schiavitù -è questa la qualificazione giuridica che è stata presa in considerazione, con effetti vincolanti in relazione agli attori e agli intervenuti prima della sua pronuncia, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione; anche per gli altri intervenuti, peraltro, la prospettiva in fatto è stata la stessa già proposta con la citazione,



ed appare corretto quindi fare riferimento necessario anche per essi, per fondare la giurisdizione, alla qualificazione giuridica valutata dalla Corte di Cassazione-; la circostanza che gli appellanti furono internati in campi di sterminio KZ, ove il loro lavoro fisico fu "utilizzato", per oltre tredici ore al giorno, in condizioni disumane, tali da determinare -genericamente- la morte di molti internati per la fame e la fatica, non è stata valorizzata per caratterizzare specificamente la fattispecie risarcitoria posta da ognuno a fondamento della propria domanda, ma ha descritto il contesto in cui la deportazione e il lavoro forzato furono posti in essere, tanto da portare a qualificare la loro posizione come quella di schiavi sfruttati in condizioni estreme; nessuno degli appellanti, infatti, ha mai rivolto specificamente alla sua posizione, per connotarla, il rischio di morte per la fame, per la fatica o per sevizie subite, nemmeno gli eredi dei due deportati deceduti nel campo di sterminio -G■■■■ B■■■■ e R■■■■ C■■■, intervenuti assieme ad altri dopo la pronuncia sulla giurisdizione, con prospettazione in fatto e in diritto identica a quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza differenziazione alcuna della loro posizione anche rispetto a quella degli altri intervenuti con loro-, dell'unico deportato disperso durante l'internamento - Gi■■■■ F■■■■, intervenuto con B■■■■, C■■■ ed altri senza differenziazione di posizione- e dell'unico deportato morto poco tempo dopo il ritorno a casa - A■■■■ B■■■■, per il quale ha proposto l'azione, come erede, il figlio con l'atto di citazione introduttivo-, e non è stata mai prospettata una finalità comune -in ipotesi non verificatasi per fatto indipendente dalla volontà dei persecutori, quale l'intervenuta liberazione- a danno di tutti gli internati, consistente nel perseguimento della loro morte a causa degli stenti e del lavoro forzato e attraverso di essi -si confronti ancora, in proposito, il contenuto degli atti di intervento effettuati dopo la riassunzione del giudizio, l'ultimo dei quali depositato il 27.2.2009, in cui si fa espresso riferimento, ancora, alla deportazione per eseguire lavori forzati-; nella prospettazione iniziale era stata articolata anche



una domanda di ingiustificato arricchimento –pure- nei confronti della Repubblica Federale di Germania, sul presupposto che lo Statuto di Londra del 1945 comprende, tra i crimini di guerra, anche “la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati” e che pure la Germania, oltre che le imprese private interessate, si era avvantaggiata senza giusta causa del lavoro degli ex internati italiani; il *petitum* richiesto è consistito nell’indennizzo “per il sistematico e ininterrotto sfruttamento coatto dei cd schiavi di Hitler (per ben oltre 13 ore al giorno!), al di fuori di qualsivoglia rapporto contrattuale e senza una causa giustificata da norme internazionali” -cfr. l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a pag.7 e s., e l’analogo contenuto di tutti gli atti di intervento-, a cui si è aggiunto il danno non patrimoniale –biologico, morale ed esistenziale- per la “gravissima ed irreversibile lesione della personalità di persone costrette a subire atroci sofferenze in un campo riconosciuto giuridicamente KZ e pertanto di sterminio” –cfr., ancora, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da pag.8, in fine, e s.: a pag.9 si legge che “Non c’è bisogno di rammentare ... quali effetti a cascata e perduranti nel tempo abbia indotto la deportazione nella vita di ciascun deportato, rendendo difficile l’inserimento civile, nonché fragile l’equilibrio fisico e psichico, anche nell’assenza di evidenti traumi o di quadri patologici tipici”-; solo dopo la riassunzione del processo all’esito del regolamento di giurisdizione, nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, discusso all’udienza del 14.1.2009, nel cui verbale gli appellanti hanno assunto che “le sevizie subite nel campo KZ di sterminio dai ricorrenti sono passibili di pena dell’ergastolo in quanto frammenti esecutivi di medesimo disegno criminoso avente ad oggetto l’omicidio plurimo ovvero lo sterminio e, come tali, sanzionabili ex art.185 e 13 del c.p. militare di guerra del 20.2.41 Regio Decreto n.303, che rinvia alla disciplina del diritto penale comune, con relative aggravanti ex art.577 c.p.” –non è mai stato allegato tempestivamente, e non è stato prospettato nemmeno nell’ambito del ricorso



richiamato, che gli internati siano stati soggetti passivi della fattispecie di (tentato, quantomeno per tutti i sopravvissuti ai campi di sterminio) omicidio plurimo volontario con l'aggravante delle sevizie-.

Come correttamente rilevato dal primo Giudice, si deve tenere conto nel presente giudizio della prospettazione in fatto contenuta negli atti introduttivi delle domande proposte, che è pure quella considerata, con qualificazione giuridica che è vincolante –come condivisibilmente affermato dal primo Giudice senza specifica contestazione da parte degli appellanti-, dalla Corte di Cassazione per fondare la giurisdizione del Giudice Italiano rispetto alle domande risarcitorie proposte, mentre non si possono prendere in considerazione le articolazioni in fatto ulteriori e diverse proposte tardivamente, dopo il maturare dei termini di cui all'art.183 c.p.c., solo in sede di presentazione del ricorso per sequestro conservativo e poi nelle comparse conclusionali: questo non toglie ovviamente nulla alla estrema gravità, ingiustizia e inciviltà di tutti gli illeciti subiti dagli appellanti, ma è conseguenza delle regole processuali, che individuano oggettivamente, come da tenere in considerazione ai fini del decidere, tra la molteplicità di possibili prospettazioni delle situazioni a fondamento delle domande azionate, solo quelle indicate effettivamente e tempestivamente come tali dagli interessati –e solo queste possono formare oggetto della qualificazione giuridica della domanda, che spetta al Giudice a prescindere da quanto affermato in proposito dalle parti-.

Si rileva, comunque, che la giurisdizione universale in materia civile è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione –nella pronuncia che regola la giurisdizione in questo processo e in altre precedenti- a favore del Giudice Italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania in relazione a crimini internazionali, nel caso di specie consistenti nella deportazione e nell'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati. Lo Statuto del Tribunale di Norimberga prevede come crimine internazionale anche "l'assassinio", ma non fa



riferimento alcuno all'ipotesi tentata, che è nel nostro ordinamento sicuramente autonoma rispetto alla fattispecie consumata, e che non potrebbe giustificare quindi la giurisdizione universale a favore del Giudice Italiano per illeciti –civili correlati a fattispecie di valenza penale internazionale, che nell'ipotesi prospettata non vi sarebbero-, anche in deroga al principio di immunità degli Stati e alla relazione dei fatti illeciti prospettati con il territorio.

Le condotte ai danni degli appellanti, da prendere in esame, consistono, pertanto, nella deportazione e nell'assoggettamento a lavoro forzato in condizioni di schiavitù (effettivamente individuate in via descrittiva anche come crimini internazionali: tra i danneggiati molti erano, all'epoca, militari e alcuni civili), e, pur in assenza di una specifica ipotesi criminosa nel codice penale o in quello militare di guerra, esse appaiono integrare, come prospettate in concreto, le ipotesi delittuose della riduzione in schiavitù, prevista all'art.600 c.p. e punita con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, e/o della tratta e commercio di schiavi, prevista all'art.601 c.p. e punita con la reclusione da cinque a venti anni. Per il diritto civile italiano, ogni diritto è soggetto a prescrizione, se non esercitato dal titolare nel termine indicato dalla legge, ex art.2934 c.c. e s.: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ma, se lo stesso fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile, salve le ipotesi di estinzione del reato -per causa diversa dalla prescrizione- o di intervento di pronuncia irrevocabile nel giudizio penale, che comportano il decorrere del termine di prescrizione di cinque anni dall'estinzione o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile –cfr. l'art.2947, in particolare co 3, c.c.-.

E' ben vero quindi che, a differenza dell'illecito penale, che è tipico, il nostro ordinamento è improntato all'atipicità dell'illecito civile –art.2043 e s. c.c.-, che potrebbe sussistere anche ove non ricorressero tutti gli elementi necessari ad



integrare pure una violazione di rilievo penale –e si potrebbe prospettare per condotte qualificabili come crimini contro l’umanità per il diritto internazionale. non sufficientemente specifiche per integrare anche una fattispecie di rilievo penale nel nostro ordinamento-, ma solo nell’ipotesi di coesistenza delle due fattispecie l’illecito civile può beneficiare, nel nostro sistema normativo, del più ampio termine di prescrizione -o, in ipotesi, dell’assenza di termine di prescrizione- dettato per l’illecito penale -salva l’esistenza di diverse disposizioni espresse eventualmente dettate, con riferimento al caso di specie, nel diritto internazionale e concretamente applicabili-.

Non vi è alcuna norma internazionale, consuetudinaria o pattizia, che disciplini autonomamente l’illecito civile correlato ai crimini contro l’umanità o che ne sancisca quantomeno l’imprescrittibilità –tutte le questioni che si pongono per l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, che si esamineranno oltre, sono relative, appunto, ai crimini e riguardano i profili punitivi in senso stretto, mentre nulla è disciplinato per gli aspetti risarcitori di natura civile-: si deve pertanto fare riferimento all’Ordinamento Italiano per individuare la disciplina giuridica di detto illecito, con la conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, salva la più lunga prescrizione dettata per lo stesso fatto considerato come reato.

Se si fa riferimento alle fattispecie penali individuabili nel nostro sistema punitivo, nelle quali possono essere inquadrati le condotte illecite ipotizzate dagli appellanti, e cioè agli art.600 e 601 c.p., il termine massimo per la prescrizione in sede penale è quello di vent’anni –cfr. il disposto dell’art.157 c.p.- a decorrere dalla data del rilascio degli appellanti –cfr. l’art.158 c.p. che individua il termine di decorrenza della prescrizione per i reati permanente o continuato-. rilascio che è intervenuto nel 1945: ne consegue che invece dei cinque anni individuati dall’art.2947 co 1 c.c., il termine di prescrizione da considerare per gli illeciti di cui si discute sarebbe quello di vent’anni, previsto per la fattispecie di cui




all'art.601 c.p., e sarebbe maturato nel 1965 e quindi molto prima dell'introduzione del presente giudizio –non vi è più contestazione, in questa sede, né sull'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, né sull'assenza di validi atti interruttivi precedenti gli atti introduttivi delle rispettive domande nel presente giudizio, né sull'assenza di rinuncia alla prescrizione maturata da parte della Repubblica Federale di Germania-.

Gli appellanti osservano che i crimini di guerra e contro l'umanità, dei quali fanno parte le condotte illecite ipotizzate a loro danno, sono imprescrittibili perché violano i diritti umani fondamentali la cui tutela è affidata a norme inderogabili, prevalenti su ogni altra norma –e imprescrittibili, di conseguenza, sono gli illeciti civili ad essi correlati-: questa imprescrittibilità si fonderebbe, secondo gli appellanti sia sul diritto internazionale consuetudinario, sia sul diritto internazionale derivante dai trattati.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Nell'Accordo di Londra del 8.8.1945, istitutivo del Tribunale internazionale di Norimberga, nello Statuto del Tribunale e nella successiva Convenzione sulla repressione dei crimini di genocidio, del 1948, nulla è detto sulla prescrizione, mentre la legge del 20.12.1945 n.10 del Consiglio di Controllo Alleato per la Germania, portante le norme per i processi ai criminali di guerra da svolgersi davanti ai Tribunali nazionali o internazionali, escludeva espressamente dal computo del tempo per la prescrizione quello trascorso durante il regime nazista. senza differenziare tra i crimini di guerra in relazione alla incidenza di essi sui diritti umani fondamentali –come, per esempio, nell'ipotesi in cui obiettivo dell'azione era la popolazione civile-.

Si deve pertanto escludere che, nel 1945, i crimini di guerra, anche se un parte di essi rientrava sicuramente nell'ambito dei crimini contro l'umanità, fossero considerati dal diritto internazionale imprescrittibili.



La Convenzione dell'ONU del 26.11.1968, entrata in vigore in data 11.11.1970, riguarda espressamente l'imprescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità, ma non è stata ratificata dall'Italia, dai principali paesi di common law e dagli Stati dell'Europa occidentale.

La Convenzione Europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, del 25.1.1974, entrata in vigore solo il 27.6.2003, non è stata ratificata dall'Italia ed ha ricevuto l'adesione di pochi Stati (tanto da essere divenuta effettiva solo circa 30 anni dopo l'accordo): essa esclude espressamente, comunque, l'imprescrittibilità per i crimini già estinti prima della sua entrata in vigore –pur prevedendone l'applicazione per le fattispecie ancora *in itinere*, anche se in ipotesi suscettibili di prescrizione all'epoca della commissione del fatto-.

E' seguita quindi la Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale, sottoscritta a Roma il 17.7.1998 ed entrata in vigore il 1.7.2002, che disciplina espressamente l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, ma ne specifica altrettanto espressamente l'irretroattività, e che prevede altresì direttamente, nello Statuto della Corte, le fattispecie criminose perseguibili avanti ad essa, la cui giurisdizione è peraltro limitata agli Stati che abbiano ratificato lo Statuto o che abbiano espresso consenso esplicito.

Solo nella seconda metà degli anni sessanta si incominciò a discutere, con forti contrasti, nella dottrina internazionalistica, dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali –il fatto che, come rilevato dal Tribunale di Torino in altra pronuncia che ha rigettato, in un caso analogo, l'eccezione di prescrizione, il dibattito sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine dai crimini di guerra commessi dalla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, è senz'altro significativo della pesantissima impronta lasciata da uno dei periodi più bui della storia dell'Uomo, ma non può di per sé giustificare un'interpretazione di istituti giuridici, quali la prescrizione e la retroattività della

sua inapplicabilità ai crimini contro l'umanità, in contrasto con principi fondamentali in materia-, e nemmeno se si considerano le pronunce delle Corti nazionali e internazionali su controversie analoghe si trova affermato il principio dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità prima del 26.1.1984, epoca della pronuncia, sul caso Barbie, della Cassazione Francese –secondo cui il diritto internazionale penale non conosce l'istituto della prescrizione-.

Nel contesto descritto, si deve escludere che esistesse nel 1945 e nel periodo successivo, sicuramente fino alla Convenzione ONU del 1968, una consuetudine internazionale nel senso dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, perché non vi è nessun elemento concreto su cui fondare una simile affermazione –anzi, i dati testuali degli accordi sopra richiamati inducono a ritenere il contrario, perché il contrasto tra i Paesi che avrebbero voluto considerare solo dichiarativa l'affermazione di imprescrittibilità e tra quelli che invece la ritenevano costitutiva dimostra la mancanza di univocità al riguardo-; si deve parimenti escludere che prima del 1968 vi fosse un diritto internazionale dei trattati affermativo dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, e solo con la Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale del 17.7.1998 l'Italia ha fatto proprio un accordo che prevede espressamente l'imprescrittibilità di cui si discute.

Non appare infatti condivisibile la tesi, fatta propria da alcuni Tribunali, secondo cui l'esistenza di una norma di diritto consuetudinario nel senso dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità già esisteva fin dal 1945 – sicuramente per i paesi di common law, che non conoscono l'istituto della prescrizione, ma anche per i paesi di civil law- ed è stata semplicemente resa manifesta dalla comunità internazionale nel momento in cui si è prospettato il rischio che i crimini in questione, in particolare i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nella seconda guerra mondiale, potessero essere prescritti - in quest'ottica non sarebbe rilevante la mancata adesione di molti paesi alle



convenzioni ONU del 1968 ed Europea del 1974, rivolte al futuro con la tipizzazione di crimini contro l'umanità prima sconosciuti, quali l'apartheid, ed anzi proprio il dato oggettivo della stipula di due convenzioni sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità apparirebbe argomento a favore della consapevolezza, all'epoca, da parte della comunità internazionale circa il fatto che detti crimini non potessero essere soggetti a prescrizione-: la lettura proposta, senz'altro comprensibile per la gravità e l'efferatezza dei crimini commessi, in particolare a danno di civili, da parte delle forze naziste d'occupazione, che non rende certo gradita l'idea di una loro prescrittibilità – soprattutto in ambito penale, ove si presuppone l'individuazione di una persona fisica responsabile che rimarrebbe sostanzialmente impunita-, non appare adeguatamente supportata da riscontri oggettivi, mentre gli argomenti logici di supporto non sembrano del tutto coerenti, per la mancanza di seri riferimenti documentali (si richiamano, anzi, l'Accordo istitutivo del Tribunale Internazionale di Norimberga, la Convenzione sulla repressione dei crimini di genocidio, del 1948, e la legge del 20.12.1945 n.10 del Consiglio di Controllo Alleato per la Germania, sopra esaminati), apparendo le due convenzioni richiamate da leggere in senso contrario rispetto a quello proposto, e cioè come volte a riconoscere un'imprescrittibilità per i crimini contro l'umanità, tutt'altro che universalmente accettata, fino a quel momento –ed anche per il futuro data la scarsa adesione ricevuta-, come pacifica.

La conseguenza delle osservazioni che precedono è che nel 1965, quando è maturata, secondo il codice penale italiano, la prescrizione per i reati di cui si discute –e per gli illeciti civili pure integrati da essi, ex art.2947 co 3 c.c.-, non vi era alcuna norma internazionale, consuetudinaria o scritta, che prevedesse l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità –nei quali i reati ipotizzabili a danno degli appellanti sicuramente rientrano-.



Si deve escludere che l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sancita nelle convenzioni sopra richiamate, dal 1968 in poi, o, eventualmente, affermatasi dopo la metà degli anni sessanta per consuetudine, possa operare retroattivamente sui crimini originanti gli illeciti per cui si procede, già estinti, ai sensi dell'art.2 c.p. –il regime della prescrizione del reato è di natura sostanziale e, ai sensi del comma 3 della norma richiamata, non può trovare applicazione la norma successiva alla commissione del fatto reato, disciplinante un diverso termine di prescrizione, se sfavorevole al reo-, che è espressione di un principio di rango costituzionale, enucleabile nell'art.25 co 2 Cost. (secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso), non derogabile nemmeno attraverso l'art.10 co 1 Cost., che non potrebbe essere utilizzato per introdurre nell'ordinamento interno norme in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.

Si deve altresì rilevare che l'impossibilità di attribuire efficacia retroattiva all'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità trova conferma anche nel diritto internazionale dei trattati, e in particolare sia nella Convenzione europea del 25.1.1974, che esclude espressamente l'imprescrittibilità per i crimini contro l'umanità già estinti prima della sua entrata in vigore, sia nella Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale –che prevede fattispecie tipiche di crimini contro l'umanità perseguibili peraltro avanti alla Corte stessa, tra cui la riduzione in schiavitù, la deportazione e la tratta delle persone, in cui potrebbero essere assunte le fattispecie per cui si procede-, che esclude qualsivoglia effetto retroattivo alla disciplinata imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità.

Anche per questo profilo non appare condivisibile la tesi, pure richiamata dagli appellanti, secondo cui per questo particolare tipo di crimini contro l'umanità – commessi nel periodo nazista-, l'esigenza di punire gravi illeciti che si erano già verificati avrebbe comportato una deroga giustificata al principio di irretroattività; secondo questa impostazione –sicuramente poco in linea con la



nostra Carta Costituzionale- la possibilità di sanzionare penalmente fatti che, pur non previsti da una legge vigente all'epoca della loro commissione, erano considerati criminosi in base ai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, sarebbe norma internazionale comunemente accettata e condivisa, come sarebbe confermato dal contenuto del secondo comma dell'art.7 CEDU del 1955 –l'art.7 sancisce al primo comma il principio di irretroattività della norma penale. e al secondo comma precisa che “il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”-. Anche per questo aspetto, l'individuazione di una norma internazionale del tenore preteso appare sicuramente discutibile, ed anzi smentita dal chiaro, ripetuto, richiamo al principio dell'irretroattività contenuto nelle convenzioni sopra richiamate –la lettura del secondo comma dell'art.7 CEDU appare altresì non del tutto conforme al testo. perché il riferimento ad una condotta “ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili” ha un senso in quanto riferita a ipotesi specifiche di illecito sovranazionali, perché altrimenti diventa un riferimento generico e in quanto tale suscettibile di arbitrarietà-.

In sostanza, il principio di diritto internazionale enucleabile dalle convenzioni esaminate è che l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, attualmente affermabile, non può mai agire retroattivamente e non può in particolare incidere sull'estinzione già intervenuta di fattispecie di reato pur qualificabili come tali.

Si deve a questo punto verificare se il limite che opera alla retroattività della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità riguardi tutte le ipotesi di illecito correlate ad essi o si debba invece escludere per i profili di rilievo solo civile.

Si ribadisce, in proposito, che non vi è nessuna disposizione specifica che disciplini, in sede consuetudinaria o nel diritto dei trattati, l'illecito civile

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

integrato da fatti costituenti crimini contro l'umanità, e si deve quindi fare riferimento al diritto interno per risolvere la questione.

Si è già rilevato che l'illecito civile, di norma sempre suscettibile di prescrizione –ex art.2935 c.c.- diventa imprescrittibile, se originato da un fatto costituente anche illecito penale non suscettibile di prescrizione –pur con i correttivi di cui all'art.2947 co 3, seconda parte, c.c., pienamente comprensibili se si considera il diverso ambito soggettivo dell'illecito penale, per il quale è punito solo l'autore, rispetto a quello dell'illecito civile, che vede normalmente trasmissibili *jure successionis* le posizioni del creditore e del debitore, e che può essere ascrivibile anche a soggetti diversi dall'autore del comportamento lesivo-; non valgono, per l'illecito civile, i limiti di cui all'art.2 c.p., e l'eventuale diverso termine di prescrizione, intervenuto prima dell'estinzione dell'illecito, incide sicuramente per la regolamentazione delle situazioni ancora in essere; non possono invece essere più rimesse in discussione –a meno che non vi sia una manifestazione di volontà espressa in tal senso, che potrebbe giustificare qualche dubbio di costituzionalità ma che comunque nel caso di specie manca completamente- le situazioni già definite al momento dell'intervento della modifica migliorativa della posizione del creditore, perché ormai consolidate –perfino la pronuncia di incostituzionalità di una norma non potrebbe incidere sui rapporti definiti e sui diritti quesiti-; nel caso di specie anche gli illeciti civili, come gli illeciti penali, si sono prescritti nel 1965, prima dell'intervento della normativa internazionale volta a riconoscere come imprescrittibili i crimini contro l'umanità.

Alla luce delle considerazioni svolte, nemmeno gli illeciti civili azionati in questa sede si possono pertanto considerare ancora in essere, ma devono essere dichiarati già estinti per intervenuta prescrizione.

Gli ulteriori profili di critica al deciso di primo grado articolati in sede di appello incidentale e le questioni di merito richiamate dagli appellanti principali devono



essere considerate assorbite nella pronuncia di conferma della intervenuta prescrizione degli illeciti civili azionati.

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini del decidere e assorbenti rispetto alle questioni non espressamente trattate, si devono respingere sia l'appello principale che l'appello incidentale proposti.

Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali considerate sia la soccombenza reciproca degli appellanti della Repubblica Federale di Germania, sia l'estrema complessità delicatezza delle questioni trattate.


PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da O. B. P. A., M. B., D. B., G. M., L. M., B. P. quale erede di F. S., E. M. G. e E. O. quali eredi di R. O., A. M. P. R. C. e L. C. quali eredi di E. C., C. E. B., V. B. B. F. e D. F. quali eredi di F. F., L. B., V. B. e A. B. quali eredi di G. B. M. S. C. quale erede di R. C., L. F. P. F. e S. F. quali eredi di G. F. A. B., M. B., A. C., G. B. D'. C. D., E. D. quale erede di P. D., G. E. quale erede di G. E., A. G. e M. L. G. quali eredi di O. G. D. V. G. M. A. V. G. e L. G. in qualità di eredi di G. P. C. N. L., O. L. e R. M. L. quali eredi di M. L., A. L. L. M. C. M. quale erede di A. M., M. R. M. quale erede di I. M. M. An. e I. S. P. quali eredi di

Giuseppe S. P. P. e D. S. quali eredi di G.
S. F. B. V. C. F. e A. M.
B. quali eredi di I. B. A. B. M. B.
F. B. C. B. N. B. G. B.
A. B. e T. G. quali eredi di M. B., N.
B., E. G. e N. B. quali eredi di F. B.
M. P. B. L. e E. B. quali eredi di G. B.
C. F. quale erede di A. B. G. e I. C. quali
eredi di G. C., G. R. C. C. C.
P. C., N. C., F. C., E. T. E. e
R. D. C. quali eredi di F. D. C., R. D.
I. G. e A. D. quali eredi di T. D., G.
F. O. G., G. e M. G. quali eredi di G.
G., M. G., L. G. e A. P. quali eredi di
A. G., L. K., G. M., G. M. M. A. e
T. M. quali eredi di M. G. M. A. M.,
M. I. P. e P. E. M. quali eredi di I. M.,
N. T. e M. R. O. quali eredi di E. O., B.
P., A. P., B. R., F. S., R. S.
quale erede di N. S., V. T., E. M. e S. V.
quali eredi di F. A. V., L. Z., P. Z. in proprio e
quale erede di P. Z., E. A. P. e G. G. A.
quali eredi di Giuseppe A. G. A., C. A.,
F. A. D., R. R. B. e B. E. B. quali
eredi di M. B., M. O. I. D. e R. B. quali
eredi di G. B., A. B., L. C. S. e T.
C. quali eredi di O. C., G. C., L. C.
N. C., G. B. C. T. S. P. e C.



C... quali eredi di V... C... M... C... M... Ca... A... e
C... D'... quali eredi di G... D'..., R... D..., C...
G... I... e M... D'... quali eredi di T... D'..., O... D...
..., V... D..., A... F..., G... F... J... M... A...
E... e P... E... G... quali eredi di M... G..., G... G...
quale erede di S... G..., A... P... e B... M...
quali eredi di L... M..., P... M... E... G... e R...
M... quali eredi di R... M..., D... A... R...
N... G... R... in proprio e quale tutrice di R... O... quali eredi di
C... O..., F... C... R... e C... R... quali eredi di C...
R..., G... S..., G... T..., V... T..., M... A...
E... e R... A... quali eredi di C... A..., D... B..., A... E...
E... Z... quale erede di P... B..., G... B... quale erede di
R... B..., M... B... quale erede di E... B..., F... S...
quale erede di D... C..., E... C..., C... D..., M... B...
M... e S... D... quali eredi di G... D..., L... e E...
D... quali eredi di F... D..., C... D... quale erede di
N... D..., A... G... e S... D... quali eredi di V... D...
G... B... quale erede di E... G... G... G..., M... S...
A... e M... E... G... quali eredi di S... G..., L... S... e
P... F... quali eredi di P... G..., C... e S... L... quali
eredi di E... L... G... M..., N... M..., D... M...
quale erede di D... M..., C... R... quale erede di B... M...
E... B... quale erede di A... M..., N... N..., T...
N..., F... P..., A... R... e L... C... quali eredi di
L... R..., C... S..., F... M... a e C... T... quali eredi di
F... T..., C... A... e G... T... A... M...
R... M... e M... A... quali eredi di F... A... T...



avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 19/20.10.2009, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore *pro tempore* in Italia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, di OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in persona del legale rappresentante in Italia, contumace, di [REDACTED] AG. in persona del legale rappresentante, contumace, e di Fondazione [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace,

ogni contraria istanza disattesa,


-respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale proposti;

-compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.10.2011

Il Consigliere Relatore

dott. Tiziana Maccarrone



Il Presidente

dott. Renata Silva



Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria

in data 7/12/11 il Cancelliere

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino, il 21 GEN. 2012

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso